

## INDICE

TITOLO I. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	2
TITOLO II. INDICI E PARAMETRI EDILIZI E NORME SULLE DISTANZE.....	5
TITOLO III. IL PIANO DEISERVIZI .....	6
CAPO I. DEFINIZIONE DEI SERVIZI .....	7
CAPO II. QUANTIFICAZIONE DELLE AREE PER I SERVIZI .....	9
CAPO III. SERVIZI PUBBLICI RESIDENZIALI – SR .....	11
SEZIONE 1 ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE .....	12
SEZIONE 2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE .....	13
SEZIONE 3 VERDE PUBBLICO, ATTREZZATO E SPORTIVO .....	16
SEZIONE 4 PARCHEGGI .....	18
SEZIONE 5 REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI .....	19
CAPO IV. SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO .....	20
CAPO V. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - T.....	25
CAPO VI. AMBITI DELLA MOBILITÀ - M.....	27
TITOLO IV. DISCIPLINA DEL PAESAGGIO.....	30
CAPO I. TUTELA DEI BENI CULTURALI DEL D.LGS.....	31
CAPO II. TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI DEL D.LGS. 42/2004.....	33
CAPO III. TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DEL TITOLO III DELLE NORME DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE	35
SEZIONE 1 TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DEGLI ARTT. 17 E 19 DELLE NORME DEL PPR .....	36
CAPO IV. TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DELLA RETE IDROGRAFICA NATURALE FONDAMENTALE (ART. 20 DELLE NORME DEL PPR)	39
SEZIONE 1 TUTELA PAESAGGISTICA DELLA RETE IDROGRAFICA NATURALE FONDAMENTALE: INDICAZIONI GENERALI .....	40
SEZIONE 2 TUTELA PAESAGGISTICA DELLA RETE IDROGRAFICA NATURALE FONDAMENTALE: FIUME PO .....	42
SEZIONE 3 TUTELA PAESAGGISTICA DELLA RETE IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA: RETE IRRIGUA .....	44
CAPO V. TUTELA PAESAGGISTICA DEI GEOSITI E DEI SITI UNESCO (ART. 22 E 23 DELLE NORME DEL PPR).....	46
CAPO VI. RETE VERDE E RETE ECOLOGICA (ART. 24 DELLE NORME DEL PPR) .....	48
CAPO VII. SERVIZI NEI CENTRI, NUCLEI E INSEDIAMENTI STORICI E CASCINE STORICHE (ART. 25 DELLE NORME DEL PPR)	53
CAPO VIII. VIABILITÀ STORICA, BELVEDERE, VISUALI SENSIBILI E PUNTI DI OSSERVAZIONE (ART. 25 DELLE NORME DEL PPR).....	55
CAPO IX. INDICAZIONI PER I FENOMENI DI DEGRADO PAESAGGISTICO .....	58
TITOLO V. ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI .....	64
TITOLO VI. SISTEMA DEL VERDE.....	65
TITOLO VII. MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO .....	69

## TITOLO I. RIFERIMENTI NORMATIVI

## Articolo 1 Contenuto del Piano dei Servizi

1. Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della LR 12/2005. Esso ha il compito di definire la pianificazione e le azioni ritenute necessarie per l'adeguamento del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale alle esigenze dei cittadini.
2. Il piano dei servizi definisce pertanto:
  - a) le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale,
  - b) le aree per l'edilizia residenziale pubblica
  - c) la dotazione a verde,
  - d) i corridoi ecologici
  - e) il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate
  - f) le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, i loro costi e le modalità di attuazione, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano
  - g) la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi
  - h) i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione
  - i) la tutela del paesaggio
  - m) prescrizioni per la qualità paesaggistica al fine di evitare processi di degrado
3. A tale scopo le presenti norme contengono:
  - La classificazione delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso o interesse pubblico, in coerenza con le individuazioni contenute nel Documento di Piano, e le disposizioni per la loro sistemazione.
  - La determinazione delle dotazioni minime di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
  - Le disposizioni ed i criteri per la programmazione economica.
4. L'individuazione, nel Piano dei Servizi, delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e interesse pubblico o generale e le relative prescrizioni, hanno carattere vincolante e configurano vincolo espropriativo delle stesse.
5. Detta individuazione non configura vincolo espropriativo e non è pertanto soggetta a decadenza in tutti i casi in cui la norma contempla la facoltà della realizzazione diretta di attrezzature e servizi da parte dei proprietari delle aree individuate dal Piano dei Servizi, comprese quella all'interno degli ambiti di trasformazione definiti dal Documento di Piano.
6. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

## Articolo 2 Criteri di programmazione economica e rapporto con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche

### 1. Criteri di programmazione

Il Piano dei Servizi coordina l'attuazione dei servizi a carattere locale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e generale (sovracomunali) e ne indica la localizzazione, dimensione e fattibilità sia ai fini del dimensionamento delle aree destinate a servizi sia della qualità di fruizione e accessibilità da parte della popolazione.

Per gli ambiti destinati a servizi pubblici e di interesse pubblico S e di interesse generale F, il Piano dei Servizi indirizza la qualità, localizzazione, fruizione e fattibilità degli interventi.

Per gli ambiti destinati alla mobilità M le previsioni di Piano si attuano anche in riferimento al Piano Urbano de Traffico ed agli accordi di programma tra il comune e la provincia; in particolare la rete ciclopedonale urbana principale interessa ambiti S e F demandando ai progetti esecutivi la loro puntuale definizione.

Gli interventi sulla viabilità sovracomunale sono disciplinati dalle specifiche norme legge e secondo le competenze degli enti competenti, fermo restando l'individuazione delle linee inedificabilità, ove necessarie, a protezione dei nastri stradali.

## 2. Rapporto con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche

In sede di approvazione del Bilancio e del Programma Triennale delle Opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale indica i valori generali ed anche economici per l'attuazione triennale delle previsioni di PGT.

Tale indicazione, a carattere programmatico non prescrittivo, tiene conto della valutazione dei fabbisogni, dello stato e previsione di attuazione del Piano dei Servizi in aree ed opere, dell'individuazione delle risorse pubbliche private necessarie.

## Articolo 3 Rapporto del Piano dei Servizi con gli studi di settore

1. La Classificazione Acustica del territorio comunale detta norme e individua interventi per la mitigazione ed il risanamento lungo le grandi linee di traffico, a tutela degli insediamenti. In particolare, dovranno essere valutati gli interventi per la mitigazione della presenza delle linee ferroviarie esistenti, anche in funzione dello studio e realizzazione di nuove fermate nel contesto urbano.
2. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), allegato al Piano dei Servizi, detta le prescrizioni per la realizzazione dei servizi tecnologici aerei, di superficie e di sottosuolo, connessi o no al sistema infrastrutturale.
3. Il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC), quando e se predisposto, detterà le prescrizioni riguardanti i caratteri illuminotecnici e formali degli impianti di illuminazione; inoltre dovrà dettare le caratteristiche di bonifica degli impianti aerei a fini paesistici e di sicurezza (anche ai sensi degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente), con priorità all'ipotesi del relativo interrimento. In questo senso, gli interventi di sostituzione di detti impianti potranno essere attuati previa predisposizione di studio per l'inserimento paesistico e per la valutazione degli interrimenti necessari.
4. Per la situazione idrografica di superficie, anche a carattere minore, si fa riferimento alle Norme Tecniche Geologiche ed alle Norme di Polizia Idraulica relative al Reticolo Idrico, nonché alla normativa regionale vigente.

## Articolo 4 Regime transitorio delle aree per attrezzature pubbliche

1. Nelle more dell'acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche, è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio, anche precario, nonché la formazione di discariche o depositi all'aperto.

## Articolo 5 Coordinamento del Piano dei Servizi col Documento di Piano e col Piano delle Regole

1. Per quanto non trattato dalle presenti si rimanda ai contenuti degli altri atti del PGT (Documento di Piano e Piano delle Regole).
2. In particolare si rimanda alla normativa del Documento di Piano per quanto riguarda la definizione dei parametri e degli indici edilizi e la classificazione delle destinazioni d'uso.

## Articolo 6 Variante al Piano dei Servizi

1. Non costituisce variante al Piano dei Servizi, e quindi non necessita di specifico provvedimento amministrativo, la realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale compresi nelle medesime tipologie dei servizi elencate nell'Articolo 11.
2. In questi casi i progetti preliminari delle opere dovranno essere espressamente approvati dal Consiglio Comunale.

## **TITOLO II. INDICI E PARAMETRI EDILIZI E NORME SULLE DISTANZE**

### **Articolo 7 Definizione dei parametri e degli indici edilizi**

1. Le definizioni ed i parametri contenute nel presente Capo, sono comuni al Documento di Piano, al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole, del Piano di Governo del Territorio del comune di Zinasco.

### **Articolo 8 Parametri ed indici per l'edificazione**

Omissis

### **Articolo 9 Disposizioni relative alle distanze**

Omissis

## **TITOLO III. IL PIANO DEI SERVIZI**

## CAPO I. DEFINIZIONE DEI SERVIZI

### Articolo 10 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria infrastrutture ed attrezzature pubbliche sono ripartite nel seguente modo:

1.1. Aree per opere di urbanizzazione primaria - U1.

L'urbanizzazione primaria è costituita dall'insieme di servizi - aree ed opere - che costituiscono i requisiti atti e necessari per rendere edificabile un'area, elencati all'articolo 44, comma 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12:

- strade,
- spazi di sosta o di parcheggio,
- fognature, rete idrica,
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,
- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
- pubblica illuminazione,
- spazi di verde attrezzato.

1.2. Aree per opere di urbanizzazione secondaria - U2.

L'urbanizzazione secondaria è costituita dall'insieme di servizi - aree, opere e relative attrezzature tecnologiche - che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla via civile, pubblica, collettiva della città e dei suoi quartieri, elencati all'articolo 44, comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12:

- a) Aree per l'istruzione
  - asili nido e scuole materne,
  - scuole dell'obbligo
  - strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo
- b) Aree per attrezzature di interesse comune
  - mercati di quartiere
  - presidi per la sicurezza pubblica
  - delegazioni comunali
  - chiese e altri edifici religiosi
  - centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
  - cimiteri
- c) Aree a verde attrezzato e per lo Sport
  - impianti sportivi di quartiere
  - aree verdi di quartiere
- d) Aree per parcheggi pubblici

## **Articolo 11 Elenco dei servizi disciplinati dal PdS: servizi pubblici o di interesse pubblico o di interesse generale, attrezzature e impianti tecnologici, servizi per la mobilità**

1. Il PdS disciplina i seguenti ambiti destinati alle diverse tipologie dei servizi: Ambiti per servizi pubblici residenziali -SR
  - Ambiti per servizi privati di interesse pubblico - P
  - Ambiti per attrezzature tecnologiche - T
  - Ambiti della mobilità - M
2. Gli ambiti per servizi pubblici residenziali SR comprendono:
  - le aree per opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente articolo
  - i parcheggi di cui al precedente articolo, elencati fra le aree per le opere di urbanizzazione primaria.

Essi sono così suddivisi:

  - a) istruzione dell'obbligo:
    - a1: scuole dell'infanzia
    - a2: scuole primarie
    - a3: scuole secondarie di primo grado
  - b) attrezzature di interesse comune:
    - b1: Attrezzature amministrative-istituzionali (per la pubblica amministrazione, quali municipio, tribunale, ecc.);
    - b2: Attrezzature religiose (culto, opere parrocchiali, oratori, educazione, cultura, sport, assistenza);
    - b3: Attrezzature socio assistenziali e sanitarie (ambulatorio, centro per anziani, dispensario, ecc.);
    - b4: Attrezzature ricreative sociali all'aperto (quali piazze, mercati, ecc.);
    - b5: Attrezzature cimiteriali.
  - c) verde pubblico, attrezzato e sportivo:
    - c1: attrezzature sportive all'aperto ed al coperto (campi sportivi, palestre, piscine, ecc.)
    - c2: verde naturale e attrezzato (giardini pubblici, campo giochi, parco urbano, ecc.)
  - d) parcheggi pubblici:
    - d: parcheggi a raso (o in sottosuolo)
3. Gli ambiti per attrezzature tecnologiche Tcomprendono:
  - t1: servizi tecnici urbani
  - t2: servizi ecologici
4. Gli ambiti della mobilità Mcomprendono:
  - m 1: mobilità stradale
  - m 2: mobilità ciclopedonale
  - m 3: mobilità ferroviaria

## CAPO II. QUANTIFICAZIONE DELLE AREE PER I SERVIZI

### Articolo 12 Aree per servizi in rapporto alle destinazioni d'uso

1. Le quantità minime di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico S, rapportate alle diverse tipologie di destinazioni d'uso, sono definite dai seguenti valori parametrici:

Attività residenziali:	mq 26,50 per abitante, ossia ogni 150 mc di volume di progetto; attività
Produttive:	mq 20 ogni 100 mq di SLP produttiva di progetto
Attività commerciali, direzionali e terziarie:	mq 100 ogni 100 mq di Superficie Lorda di Pavimento di progetto

2. Le quantità minime di aree per servizi di interesse generale, non sono definite dal presente PdS, in quanto questa tipologia di servizio non è obbligatoria per la categoria di comuni cui appartiene il comune di Zinasco.
3. Gli elaborati del Piano dei Servizi non individuano separatamente gli ambiti destinati a servizi per la residenza e quelli per le attività produttive in quanto i servizi, a qualunque destinazione d'uso siano collegati, sono comunque disponibili per qualsiasi tipologia di utente.
4. Tutti gli interventi edilizi diretti e gli interventi soggetti a piano attuativo sono subordinati alla corresponsione al Comune di contributi di costruzione e per la realizzazione ed il potenziamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai successivi Articolo 13 e Articolo 14.

### Articolo 13 Aree per servizi per intervento edilizio diretto

1. Nei casi di intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., ecc.) il rapporto con le aree per servizi è assolto con la corresponsione al comune dei contributi di costruzione che comprendono gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria definiti dall'articolo 44 della LR 12/2005, fatti salvi gli interventi che comprendono il mutamento di destinazione d'uso espressamente dai successivi articoli delle presenti norme.
2. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 45 della medesima legge, secondo i dettami propri del Dlgs 36 del 31.03.2023.

### Articolo 14 Aree per servizi nei piani attuativi e realizzazione delle opere.

1. Nel caso di piano attuativo, il concorso degli operatori relativo alle aree per servizi ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolato da una convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire o la presentazione delle denunce di inizio attività, secondo quanto indicato dall'articolo 46 della LR 12/2005, con le seguenti modalità:
2. Gli oneri di urbanizzazione primaria si assolvono con:
  - a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria necessarie per la razionale organizzazione del piano attuativo;
  - b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondo progetti che ne definiscano esattamente le caratteristiche tecniche, approvati dal Comune e con la supervisione dello stesso;
3. Gli oneri di urbanizzazione secondaria si assolvono con:
  - c) la cessione gratuita diretta delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nelle quantità minime definite dall'Articolo 12 delle presenti norme, fatta salva la facoltà di monetizzazione di cui all'Articolo 15.

Qualora, nell'ambito del medesimo piano attuativo, venissero ammesse e quindi previste destinazioni appartenenti a diverse categorie, le quantità minime dovranno essere individuate per ogni specifica destinazione.

- d) la realizzazione a cura dei proprietari di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, secondo progetti che ne definiscano esattamente le caratteristiche tecniche, approvati dal Comune e con la supervisione dello stesso.
4. Ove la realizzazione delle opere di cui ai punti b) e d) comporti oneri inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione primaria e secondaria definiti dal comune, è corrisposta la differenza.

### **Articolo 15 Cessione di aree e possibilità di monetizzazione nei piani attuativi**

1. In ottemperanza a quanto indicato dal comma 3 dell'articolo 9 della LR 12/2005 ed in coerenza con quanto indicato dal Documento di Piano, nei piani attuativi è ammessa la monetizzazione di parte delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, in conformità a quanto indicato dall'articolo 46, sub a) della LR 12/2005.
2. La superficie minima assoluta di aree a standard non monetizzabile e pertanto da cedere, corrisponde alle aree da destinare a parcheggio e a verde attrezzato di quartiere, ed è pari a:

Attività residenziali:	mq 12,00 per abitante, ossia ogni 150 mc di volume di progetto attività
Produttive:	mq 10,00 ogni 100 mq di SLP produttiva di progetto
Attività commerciali, direzionali e terziarie	nessuna monetizzazione
3. E' sempre e comunque fatta salva la facoltà di cessione gratuita di tutta o di una quantità maggiore di area calcolata con l'applicazione dei valori parametrici indicati dall'Articolo 12 delle presenti norme.
4. Per i piani di recupero nell'ambito della città storica è consentita la monetizzazione anche totale delle aree per servizi descritte nel presente articolo.
5. Il valore dell'area monetizzata deve essere commisurato all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.

## **CAPO III. SERVIZI PUBBLICI RESIDENZIALI – SR**

## SEZIONE 1 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

### Articolo 16 Aree per attrezzature per l'istruzione dell'obbligo a1, a2 e a3

#### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla costruzione di edifici scolastici dell'obbligo, nonché delle relative pertinenze al coperto ed all'aperto, comprese le attrezzature sportive di tipo scolastico.

#### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali: a1	scuole dell'infanzia
a2	scuole primarie
a3	scuole secondarie di primo grado
Destinazioni complementari o compatibili:	servizi e attrezzature di corredo uffici amministrativi residenza per il custode
Destinazioni accessorie:	tutti gli accessori

#### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione e la gestione delle attrezzature scolastiche è a cura del Comune ovvero può essere affidata ad enti legalmente riconosciuti che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali ed alle norme vigenti in materia scolastica. In questo caso la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo dell'attrezzatura e da una convenzione avente i contenuti esposti dalle presenti norme.

Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate.

In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

#### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Per queste aree il PdS non indica indici di edificabilità, ricordando che i progetti delle opere dovranno rispettare i valori quantitativi previsti dalle norme vigenti per l'edilizia scolastica. Valgono i seguenti altri parametri:

H = m 12,50

Dc = m 5,00 oppure a confine secondo i criteri di cui alle norme generali

Ds = Non definite

Df = altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00

Rc = 50%

Ro = 80%

Af = 20%

Np = un albero ogni 40 mq di Af

#### 5. Prescrizioni sui parcheggi:

Le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 5% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.

## SEZIONE 2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

### Articolo 17 Aree per attrezzature amministrative istituzionali b1 e attrezzature socio assistenziale e sanitarie b3

#### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla localizzazione ed alla costruzione di attrezzature, di interesse comune amministrative e socio-assistenziali, che fanno parte delle attrezzature di interesse comune già definite al precedente comma 1.2 dell'Articolo 10.

#### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali: b1	amministrative istituzionali (municipio, ufficio postale, tribunale, ecc.) per la cultura e lo spettacolo (musei, teatri, biblioteche)
b3	socio-assistenziali-sanitarie (centri sociali, alloggi sociali, ambulatori, centri di recupero, case di riposo, ecc.) servizi e attrezzature di corredo uffici amministrativi residenza per il custode
Destinazioni complementari o compatibili:	chioschi in concessione temporanea per vendita bibite, caffè, fiori e similari esercizi commerciali e di pubblica somministrazione con superficie inferiore a mq 150
Destinazioni accessorie:	tutti gli accessori

#### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione e la gestione delle attrezzature b1 e b3 è a cura del Comune ovvero può essere affidata ad associazioni, enti, cooperative e singoli privati che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali. In questo caso la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo dell'attrezzatura e da una convenzione avente i contenuti esposti dalle presenti norme. Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate. In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

#### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Valgono i seguenti parametri, che devono comunque essere verificati, per ciascun progetto, in base alla normativa vigente nazionale e regionale specifica per le diverse destinazioni, se esistente:

If = 2,00 mc/mq

H = massimo m 12,50

Dc = m 5,00 oppure a confine secondo i criteri di cui alle norme generali

Ds = Non definita

Df = altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m

Rc = 50%

Ro = 80%

Af = 20%

Np = un albero ogni 40 mq di Af

#### 5. Prescrizioni sui parcheggi:

Le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 10% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.

## Articolo 18 Aree per attrezzature religiose b2

### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla localizzazione ed alla costruzione di edifici per il culto e le attività connesse all'attività religiosa (catechistica, ricreativa, sociale, culturale, sportiva) e fanno parte delle attrezzature di interesse comune già definite al precedente comma 1.2 dell'Articolo 10.

### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	b2 religiose (culto, opere parrocchiali, oratori, educazione cultura, sport, assistenza)
Destinazioni complementari o compatibili:	servizi e attrezzature di corredo uffici amministrativi residenza per il custode chioschi in concessione temporanea per vendita fiori e similari esercizi commerciali e di pubblica somministrazione con superficie inferiore a mq 150
Destinazioni accessorie:	tutti gli accessori

### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione e la gestione delle attrezzature b2 è affidata agli enti religiosi. La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse pubblico che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto: pertanto la realizzazione e la gestione delle attrezzature non è assoggettata alla stipula di alcuna convenzione.

Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate.

In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Per la realizzazione degli edifici strettamente destinati al culto, in ragione della loro particolarità, non sono prescritti indici e parametri da rispettare. Per gli altri fabbricati, a questi annessi, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If = 2,00 mc/mq

H = massimo m 12,50, ad eccezione dei campanili, che possono avere altezze maggiori

Dc = metà dell'altezza dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00 oppure a confine secondo i criteri di cui alle norme generali

Ds = Non definita

Df = altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m

Rc = 50%

Ro = 80%

Af = 20%

Np = un albero ogni 40 mq di Af

### 5. Prescrizioni particolari

a) Le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 15% della Sf, piantumate dimensionate in rapporto al numero di utenti.

b) In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.

c) Per quanto non trattato dalle presenti norme si applicano, alle aree per attrezzature religiose le disposizioni degli articoli da 70 a 73 della LR 12/05.

## Articolo 19 Aree per attrezzature ricreative e sociali all'aperto b4

### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla localizzazione ed alla costruzione di piazze, che fanno parte delle attrezzature di interesse comune già definite al precedente comma 1.2 dell'Articolo 10.

### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali: riunioni, svago, e simili	b4	piazze pubbliche per lo svolgimento di mercati, feste
Destinazioni complementari o compatibili:		servizi e attrezzature di corredo
		chioschi in concessione temporanea per vendita bibite, caffè, fiori e similari
		gazebo, porticati, monumenti, giardini
Destinazioni accessorie:		tutti gli accessori

### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione e la gestione delle attrezzature di interesse comune è a cura del Comune. Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate.

In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

In generale nelle aree destinate a piazza non è ammessa alcuna edificazione. Potranno esservi realizzati esclusivamente manufatti precari (chioschi, gazebo) o fissi (porticati, servizi igienici), nel rispetto dei seguenti parametri:

H = massimo m 6,00

Af = 70%

## Articolo 20 Aree cimiteriali b5

### 1. Definizione

Si tratta delle aree destinate alle attrezzature cimiteriali, in cui è consentito di realizzare esclusivamente opere cimiteriali ed opere ad esse complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi in concessione temporanea per la vendita di fiori o di immagini sacre, nonché uffici della pubblica amministrazione inerenti la custodia e gestione dell'attrezzatura principale.

### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	b5	cimiteri
Destinazioni complementari o compatibili:		chioschi in concessione temporanea per vendita fiori e similari
Destinazioni accessorie:		tutti gli accessori

### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione e la gestione delle attrezzature cimiteriali è riservata al comune.

### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Per la realizzazione degli edifici cimiteriali, in ragione della loro particolarità, non sono prescritti indici e parametri da rispettare.

## SEZIONE 3 VERDE PUBBLICO, ATTREZZATO E SPORTIVO

### Articolo 21 Aree per le attrezzature sportive c1

#### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla localizzazione di attrezzature all'aperto ed al coperto per il gioco, lo sport ed il tempo libero, comprese le attrezzature connesse di servizio, ristoro, ecc.

#### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	c1	attrezzature sportive all'aperto ed al coperto
Destinazioni complementari compatibili:	o	chioschi, servizi igienici, servizi di corredo
Destinazioni accessorie:		tutti gli accessori

#### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione delle attrezzature sportive è a cura del Comune ovvero può essere affidata ad associazioni, enti, cooperative e singoli privati che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali. In questo caso la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo dell'attrezzatura e da una convenzione avente i contenuti esposti al successivo Articolo 13. In questo caso la realizzazione degli impianti per il gioco e lo sport dovrà avvenire di norma sulla base di un progetto generale di organizzazione dell'area, che conterrà la distribuzione ed il dimensionamento delle aree per attrezzature sportive coperte e scoperte ed il disegno della sistemazione a verde.

Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate.

In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

#### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Per queste aree il PdS non indica indici di edificabilità, ricordando che i progetti delle opere dovranno rispettare i valori quantitativi previsti dalle norme vigenti relative alle specifiche destinazioni. Valgono comunque le seguenti specificazioni:

H = massimo m 12,50

Dc = metà dell'altezza dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00 oppure a confine secondo i criteri di cui alle norme generali

Ds = Non definita

Df = altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m

Rc = 50%

Ro = 80%

Af = 20%

Np = un albero ogni 40 mq di Af

#### 5. Prescrizioni sui parcheggi:

- Le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 10% della Sf, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.

## Articolo 22 Aree per il verde naturale e attrezzato c2

### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla localizzazione ed alla realizzazione di parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde attrezzato e relative attrezzature all'aperto ed al coperto, comprese le attrezzature connesse di servizio, ristoro, ecc.

### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	c2	verde naturale e attrezzato (giardini pubblici, campo giochi, parco urbano, ecc.)
Destinazioni complementari o compatibili:		chioschi, servizi igienici, servizi di corredo
Destinazioni accessorie:		tutti gli accessori

### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione dei parchi urbani e dei giardini è affidata al Comune.

Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate.

In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Per queste aree il PdS non indica indici di edificabilità, ricordando che i progetti delle opere dovranno rispettare i valori quantitativi previsti dalle norme vigenti relative alle specifiche destinazioni. Valgono comunque le seguenti specificazioni:

In generale nelle aree destinate a verde pubblico non è ammessa alcuna edificazione. Potranno esservi realizzati esclusivamente manufatti per il gioco dei bambini e dei ragazzi e chioschi per il ricovero di attrezzi e materiali e servizi igienici e tecnologici, nel rispetto dei seguenti parametri:

H = massimo m 6,00

Af = 70%

### 5. Prescrizioni sui parcheggi:

Le aree da destinare a parcheggio dovranno essere dimensionate in rapporto al numero di utenti.

## SEZIONE 4 PARCHEGGI

### Articolo 23 Aree per parcheggi pubblici a raso e in sottosuolo d

#### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla sosta degli autoveicoli, in aggiunta ed a integrazione a quelli di tipo privato, previsti in ogni zona omogenea ed a quelli previsti nelle zone per la viabilità. I parcheggi pubblici ed a uso pubblico saranno realizzati a livello stradale e, quando necessario, anche a più piani sottostanti o sovrastanti, secondo caratteristiche che saranno determinate dal Comune in relazione ai fabbisogni ed alla situazione del traffico.

#### 2. Realizzazione e gestione delle attrezzature.

La realizzazione e la gestione dei parcheggi è a cura del Comune ovvero può essere affidata ad associazioni, enti, cooperative e singoli privati che si impegnino a realizzarle ed a gestirle in conformità ai programmi di intervento comunali. In questo caso la realizzazione delle attrezzature è regolata da un atto di asservimento perpetuo dell'attrezzatura e da una convenzione avente i contenuti esposti dalle presenti norme.

Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate.

In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

#### 3. Prescrizioni particolari

I parcheggi pubblici dovranno essere piantumati con un albero ogni 100 mq di Sf.

Oltre che in queste zone gli spazi di sosta e di parcheggi pubblici sono ammessi nelle "Zone per la viabilità" e nelle relative linee di arretramento, anche se non espressamente indicati nelle tavole del PdS.

#### 4. Disposizioni particolari sui parcheggi e sulle aree verdi lungo le strade

Le aree per i parcheggi pubblici o di uso pubblico, le aree verdi di qualunque tipo e gli accessi carrai, posti lungo le strade, possono essere reciprocamente scambiate, senza che questo costituisca variante al presente Piano dei Servizi.

## **SEZIONE 5 REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI**

### **Articolo 24 Convenzioni per la realizzazione diretta di attrezzature e servizi**

1. La realizzazione delle attrezzature da parte di soggetti privati sarà regolamentata da apposita convenzione ed accompagnata da atto di asservimento o da regolamento d'uso perpetuo dell'attrezzatura realizzata, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita, in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 9, comma 10, della LR12/2005.
2. L'atto di asservimento garantisce la permanenza nel tempo del vincolo di destinazione. La convenzione disciplina l'uso dell'attrezzatura sotto il profilo quantitativo e prestazionale del servizio ed è accompagnata da una relazione finanziaria che garantisca i predetti obiettivi. La convenzione deve prevedere altresì i poteri di controllo e vigilanza, ivi compreso il potere di esercizio sostitutivo della gestione ed il potere di risoluzione. La convenzione prevede in oltre l'applicazione di penali per l'inadempimento e la prestazione di adeguate garanzie.

## CAPO IV. SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO – P

### Articolo 25 Aree per maneggio cavalli p1

1. Definizione

Sono le aree destinate alle attrezzature per lo sport equestre.

2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	p1	centro di equitazione, allevamento cavalli, strutture aperte e coperte per sport equestri e simili
Destinazioni complementari o compatibili:	o	sono consentite attività ricettive (bar, ristoranti) e sociali, compreso un esercizio di vendita di vicinato per articoli inerenti l'attività
Destinazioni accessorie:		servizi igienici, servizi di corredo entro i volumi esistenti

3. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If = il valore maggiore tra il volume esistente e 0,40 mc/mq

H = massimo m 6,00

Dc = minimo di m 5,00 Ds = m 5,00

Df = m 10,00

Rc = 20%

Ro = 40%

Af = 60%

Np = un albero ogni 40 mq di Af

SPp = 1,00 mq ogni 10 mc di volume di nuova costruzione o di ricostruzione

4. Prescrizioni particolari

E' fatto obbligo di realizzare una quantità di parcheggio rapportata alle esigenze d'uso, con un minimo del 10% della Sf interessata.

I parcheggi dovranno essere piantumati con un albero ogni 100 mq di parcheggio, disposti lungo i confini dell'area.

## Articolo 26 Aree per pesca sportiva p2

### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla conferma di attrezzature per la pesca sportiva.

### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	p2	pesca sportiva
Destinazioni complementari o compatibili:		attrezzature sportive e ricreative all'aperto (campi calcetto, tennis, bocce, pista da ballo e simili) piccole strutture al coperto e al chiuso per il ristoro, compreso un esercizio di vendita di vicinato per articoli inerenti l'attività
Destinazioni accessorie:		chioschi, servizi igienici, servizi di corredo, parcheggi pubblici e privati

### 3. Possibilità edificatorie.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Sc = Massimo mq 150,00 totali (strutture aperte e coperte)

H = massimo m 6,00

Dc = minimo di m 5,00

Ds = m 5,00

Df = m 10,00

Rc = 20%

Ro = 40%

Af = 60%

Np = un albero ogni 40 mq di Af

SPp = 1,00 mq ogni 10 mc di volume di nuova costruzione o di ricostruzione

### 4. Prescrizioni particolari

È fatto obbligo di realizzare una quantità di parcheggio rapportata alle esigenze d'uso, con un minimo del 10% della Sf interessata.

I parcheggi dovranno essere piantumati con un albero ogni 100 mq di parcheggio, disposti lungo i confini dell'area.

## Articolo 27 Aree per attività cinofile p3

### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla conferma di attrezzature per attività cinofile e similari.

### 2. Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso principali delle aree sono indicate nelle tavole grafiche del PdS con specifica simbologia e numerazione e sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	p3	attività cinofile, intese come allevamento, ospitalità
Destinazioni complementari o compatibili:		attività sportive e di addestramento per i cani o altri animali domestici piccole strutture al coperto e al chiuso per il ristoro, compreso un esercizio di vendita di vicinato per articoli inerenti l'attività
Destinazioni accessorie:		chioschi, servizi igienici, servizi di corredo, in base alla funzione esercitata, da calcolare nella SLP nuove tettoie, aperte almeno su tre lati, nella misura massima di mq 250 oltre a quelle esistenti

### 3. Possibilità edificatorie.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

SLP	= la superficie lorda di pavimento esistente può essere mantenuta ed incrementata del 10%
H	= massimo m 6,00
Dc	= minimo di m 5,00
Ds	= m 5,00
Df	= m 10,00
Rc	= 20%
Ro	= 40%
Af	= 60%
Np	= un albero ogni 40 mq di Af
SPP	= 1,00 mq ogni 10 mc di volume di nuova costruzione o di ricostruzione

### 4. Prescrizioni particolari

È fatto obbligo di realizzare una quantità di parcheggio rapportata alle esigenze d'uso, con un minimo del 10% della Sf interessata.

I parcheggi dovranno essere piantumati con un albero ogni 100 mq di parcheggio, disposti lungo i confini dell'area.

## Articolo 28 Attrezzature socio-assistenziali

### Definizione

Gli ambiti in oggetto si riferiscono al complesso edilizio storico, di origine rurale, di cascina “La Cascinetta”, situata a sud di Zinasco Vecchio.

La cascina, denominata anche “Cascina Boleu”, è stata acquistata nell’agosto 2013 dall’associazione di solidarietà familiare “Una casa anche per te” ONLUS, che svolge attività di accoglienza dedicata, in particolare, ai minori e alle giovani donne con bambini.

La cascina Melotti, con il recupero dei volumi dei fabbricati già destinati all’attività di allevamento

#### 1. Destinazione d'uso

Le destinazioni d’uso principali, complementari e accessorie degli ambiti in oggetto sono dettagliate nella seguente tabella:

Destinazioni principali:	attrezzature socio-assistenziali-sanitarie: case di accoglienza, centri sociali, alloggi sociali, ambulatori, centri di recupero, case di riposo,
Destinazioni complementari o compatibili:	servizi igienici uffici amministrativi residenza per il custode attrezzature ricettive (bar, ristoranti, ecc.) attrezzature ricreative e sociali all’aperto e al coperto attrezzature sportive all’aperto e al coperto attrezzature culturali e per lo spettacolo esercizi commerciali di vicinato (SV max 150 mq) ogni altra attrezzatura funzionale allo svolgimento dell’attività
Destinazioni accessorie:	tutti gli accessori

#### 2. Interventi edilizi ammessi

Nell’ambito in oggetto, che è compreso entro il “perimetro del tessuto storico” rappresentato graficamente nella “Carta dei servizi” del PdS (Tavola 26a), sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

- interventi di recupero dei volumi esistenti;
- **interventi di ampliamento e di nuova costruzione, fino al conseguimento dell’altezza massima consentita dal presente comma, nella sagoma planimetrica dell’edificio già esistente.**
- (in aggiunta alla SLP esistente), e nel rispetto di un’altezza massima di 8,50 m.

#### 3. Titoli abilitativi

Sono attuabili con titolo abilitativo semplice:

- gli interventi di recupero dei volumi esistenti, nel caso in cui sia rispettata la categoria di intervento della “ristrutturazione confermativa RTC”, indicata nella “Carta della disciplina degli interventi delle cascine storiche” del PdR (Tavola 22), o in caso di interventi di categoria inferiore (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo).

**Sono attuabili con Piano di Recupero o permesso di costruire convenzionato:**

- gli interventi di recupero dei volumi esistenti di categoria superiore alla ristrutturazione confermativa (“ristrutturazione sostitutiva RS”, “ristrutturazione integrativa degli accessori RTI”), che prevedono modifiche della posizione originaria e della sagoma degli edifici esistenti;
- gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione.

#### 4. Prescrizioni particolari per la tutela del tessuto storico

Gli interventi edilizi dovranno essere coerenti con il contesto storico e paesaggistico delle aree. A tal fine, si richiama l’obbligo di rispetto delle “prescrizioni morfologiche” di cui all’articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, relative agli ambiti del centro storico e delle cascine storiche.

#### 5. Prescrizioni sui parcheggi

E’ fatto obbligo di realizzare spazi a parcheggio (pubblico o ad uso pubblico) rapportati alle esigenze d’uso e al numero di utenti. Le aree a parcheggio dovranno essere adeguatamente piantumate.

#### 6. Prescrizioni particolari per la tutela della Rete Ecologica Regionale (RER)

Ai sensi della DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009, la cascina “La Cascinetta” ricade negli “elementi di primo livello” della Rete Ecologica Regionale (RER). In accoglimento della prescrizione della Provincia di Pavia contenuta nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 249 del 2 luglio 2014, si prescrive che, in caso di interventi di ampliamento o di nuova costruzione negli ambiti urbanistici disciplinati dal presente articolo, sia posta a carico dei soggetti attuatori la piantumazione di essenze arboree autoctone in un numero di esemplari da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale, allo scopo di mitigare il più possibile l’impatto visivo.

## Articolo 29 Realizzazione e gestione dei servizi privati di interesse pubblico p1, p2, p3, p4

1. La realizzazione e la gestione delle attrezzature di cui al presente capo di tipo p1, p2, p3, p4 è riservata ai privati, che garantiscano l'utilizzazione aperta al pubblico delle strutture interessate, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per le destinazioni previste e di regolamenti specifici che ne disciplinano l'organizzazione.
2. Gli interventi sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, secondo le tariffe comunali e secondo quanto indicato dagli articoli 44 (Oneri di urbanizzazione), 45 (Scomputo degli oneri di urbanizzazione), 47 (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria) e 48 (Costo di costruzione) della medesima legge regionale.

## Articolo 30 Edilizia residenziale sociale privata

### 1. Definizione

Sono le aree destinate alla localizzazione ed alla costruzione di edilizia residenziale sociale, ossia di alloggi la cui locazione o cessione è disciplinata da specifica convenzione stipulata tra la proprietà ed il comune, che disciplini il prezzo di vendita o il canone di locazione, in termini vantaggiosi rispetto ai prezzi del libero mercato.

### 2. Ubicazione

Le aree per l'edilizia residenziale sociale, in genere, non sono individuate graficamente nella "Carta del Piano dei Servizi", in quanto fanno parte degli ambiti di trasformazione.

### 3. Destinazione d'uso

Destinazioni principali:		alloggi residenziali convenzionati di tipo sociale, destinati a anziani, giovani coppie, extra comunitari
Destinazioni complementari o compatibili:	a	strutture di servizio di carattere gestionale, quali uffici amministrativi connessi alle attività, sale riunioni, mense, sale TV e simili
	b	strutture di servizio di carattere complementare, quali piscina, palestra, auditorium, biblioteca,
	g	strutture tecnologiche e di servizio
	h	parcheggi pubblici e ad uso pubblico
Destinazioni accessorie:		tutti gli accessori

### 4. Prescrizioni per gli interventi non identificati dal Piano dei Servizi.

L'edificazione all'interno degli ambiti di trasformazione dovrà rispettarne indici e parametri e tutto quanto contenuto nella relativa convenzione.

### 5. Realizzazione e gestione degli alloggi.

La realizzazione e la gestione dell'edilizia residenziale sociale di cui al presente articolo è riservata ai privati (associazioni, cooperative, enti e soggetti privati), e subordinata alla stipula di una specifica convenzione che garantisca la realizzazione delle opere secondo programmi temporali concordati e definisca il prezzo di vendita o il canone di locazione, secondo i principi dell'edilizia residenziale sociale. Gli interventi non sono soggetti al pagamento del contributo sul costo di costruzione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

## CAPO V. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - T

### Articolo 31 Attrezzature e impianti tecnologici

#### 1. Definizione

Si tratta delle aree destinate a attrezzature e impianti tecnologici, appartenenti alle seguenti categorie:

- t1 servizi tecnici urbani;
- t2 servizi ecologici.

#### 2. Destinazioni d'uso

Attrezzature e impianti per la produzione e conservazione dell'energia elettrica, per il disinquinamento e la depurazione delle acque, per l'incenerimento dei rifiuti, oltre ad altri impianti tecnologici, magazzini e depositi, secondo quanto indicato dalle tavole grafiche e dal precedente comma.

#### 3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione delle attrezzature e degli impianti è, a seconda dei casi:

- di competenza della Pubblica Amministrazione o degli Enti competenti, su aree di proprietà pubblica, o privata preordinata all'esproprio, per la realizzazione di opere di servizio pubblico.
- di competenza privata, negli altri casi, per la realizzazione di opere di servizio privato di interesse pubblico.

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

#### 4. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Opere di proprietà pubblica per servizio pubblico: per la realizzazione delle attrezzature tecnologiche, in ragione della loro particolarità, non sono prescritti indici e parametri da rispettare.

Opere di proprietà privata per servizio pubblico: per la realizzazione delle attrezzature tecnologiche ammesse, valgono i seguenti indici e parametri:

If = 0,30 mq/m

H = massimo m 8,00

Dc = metà dell'altezza dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00 oppure a confine

Ds = m 5,00

Df = m 10,00

Rc = 20%

Ro = 40%

Af = 40%

Np = un albero ogni 40 mq di Af

SPP = 1,00 mq ogni 10 mc di volume di nuova costruzione o di ricostruzione

#### 5. Prescrizioni particolari

Ove tecnicamente possibile, le aree devono essere sistemate a verde e dotate di alberature, per costituire fasce di mitigazione ambientale e barriere di protezione acustica e visiva.

I servizi tecnici urbani (quali: cabina di decompressione gas-metano, cabina Telecom, piazzola ecologica), possono essere realizzati in qualunque area destinata a servizi, con riguardo alla compatibilità con destinazioni limitrofe, secondo il parere dell'ASL.

#### 6. Impianto di depurazione

L'impianto di depurazione della rete fognaria deve essere localizzato in modo da garantire una fascia di rispetto di larghezza di m 100 su ogni lato, in conformità alle norme vigenti in materia ambientale, ed in particolare a quanto prescritto al punto 1.2, Allegato 4, della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, del 4 febbraio 1977.

**Articolo 32 Norme sulle cabine elettriche**

1. Ai sensi della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, articolo 5, la costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a provvedimento abilitativo (permesso di costruire o D.I.A.), di tipo gratuito.
2. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.
3. Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale e a confine di proprietà. L'altezza massima delle cabine non deve superare 8,50 m, salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell'ufficio tecnico comunale.

## CAPO VI. AMBITI DELLA MOBILITÀ - M

### Articolo 33 Ambiti della mobilità

1. Definizione.

Si tratta delle aree destinate alla circolazione e allo stazionamento dei veicoli e dei pedoni, compresi i percorsi pedonali e ciclabili, esistenti e di nuovo impianto (progetto, ampliamento e riqualificazione).

2. Indicazioni del PdS

Le tavole del PdS distinguono le strade veicolari e ciclabili secondo la seguente classificazione:

- strade esistenti: costituite dai tracciati stradali confermati ed individuati graficamente con apposita simbologia dalle tavole del PdS.
- strade di progetto: costituite dai tracciati stradali di nuova previsione ed individuati graficamente con apposita simbologia dalle tavole del PdS

3. Realizzazione e gestione delle attrezzature

La realizzazione e la gestione delle attrezzature per la mobilità è a cura del Comune o degli enti pubblici proprietari o gestori.

Quando dette aree ricadono all'interno degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, le attrezzature saranno realizzate in base alle disposizioni del piano attuativo dal quale sono individuate.

In tutti gli altri casi gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

4. Classificazione delle strade

Le strade di progetto, di ampliamento e di riqualificazione, vengono di seguito classificate in categorie, per ognuna delle quali le tavole grafiche del PdS indicano tracciato e sezione. Per ogni categoria viene, inoltre, individuata la corrispondenza con la classificazione funzionale di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada):

C Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine

F Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strade.

5. Interventi consentiti

Nelle aree per la viabilità, oltre alle opere stradali veicolari e ciclabili e relativi servizi funzionali quali illuminazione, semafori ecc., potranno realizzarsi sistemazioni a verde, arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti) aree di parcheggio e stazioni di servizio e rifornimento carburanti.

6. Piste ciclabili

Il PdS individua nelle tavole di azionamento apposite sedi viarie, a lato delle strade esistenti o lungo tracciati propri, da destinare a piste ciclabili.

La larghezza minima delle piste ciclabili dovrà essere di m 2,00 e la progettazione esecutiva dovrà prevedere un'adeguata separazione e protezione dal traffico veicolare, oltre che dagli ambiti coltivati

7. Accessi e intersezioni

Gli accessi e le intersezioni sulle strade di qualsiasi classe, saranno ammessi solo se autorizzati dall'ente proprietario della strada.

Le rotonde riportate su dette tavole con simbologia semplificata hanno valore indicativo e saranno definite nelle loro dimensioni, tipo di intersezioni, ecc., dai progetti esecutivi.

8. Indicazioni particolari per gli interventi soggetti a Piani Urbanistici Attuativi

Le strade, da realizzare nell'ambito di un piano attuativo, dovranno avere dimensione minima di m 9,00 da recinzione a recinzione, compreso almeno un marciapiede di m 1,50 su uno dei lati.

## 9. Indicazioni particolari per gli interventi compresi entro il perimetro dei centri storici

Per gli ambiti per la viabilità compresi entro il perimetro dei centri storici, valgono le norme che disciplinano gli ambiti del centro storico, ove compatibili.

Gli interventi dovranno prevedere il mantenimento e/o il ripristino delle pavimentazioni storiche esistenti, e delle alberature che sottolineano i tracciati. Eventuali sostituzioni e/o integrazioni dovranno essere effettuate con specie analoghe.

Nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiali di tipo tradizionale e l'uso eventuale di pietre locali (porfido, granito, gneiss).

## Articolo 34 Limiti di arretramento stradale

### 1. Definizione

Si tratta degli spazi destinati alla protezione della rete viabilistica principale, esistente e di progetto, delimitati da "linee di arretramento stradale" riportate graficamente nella "Carta del piano dei servizi". Esse sono state tracciate in conformità agli articoli 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada ed all'articolo 26 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Le aree comprese entro le linee di arretramento sono inedificabili, ma hanno la capacità volumetrica degli ambiti urbanistici sottesi, restando inteso che l'edificazione qui calcolata potrà essere realizzata solo al di fuori delle linee di arretramento.

### 2. Distanze

All'esterno del Centro Abitato, nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, il PdS prevede per le infrastrutture di viabilità fasce di rispetto o linee di arretramento, riferite alle strade di carattere sovracomunale definite dal PdS, pari a:

- 30 m per strade di tipo C;
- 20 m per strade di tipo F.

All'esterno del Centro Abitato, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, il PdS prevede per le infrastrutture di viabilità fasce di rispetto o linee di arretramento pari a:

- 10 m per le strade di tipo C.

### 3. Interventi consentiti

Per gli edifici esistenti sono consentiti agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Sono altresì ammessi i seguenti interventi, se realizzati direttamente dall'ente che ha competenza sulla strada o comunque con il suo parere favorevole:

- la realizzazione di nuove strade e svincoli e l'ampliamento di quelle esistenti;
- la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc.);
- la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde pubblico e privato, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli;
- la realizzazione di stazioni di servizio e di rifornimento carburante;
- opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico;
- recinzioni.

## Articolo 36 Aree ferroviarie e linee di arretramento ferroviario

### 1. Definizione

Le aree ferroviarie e le relative fasce di rispetto ferroviario sono destinate alla protezione delle sedi ferroviarie ed al loro eventuale ampliamento. Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorché non individuate nelle tavole grafiche del PdR, si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Nelle rimanenti aree o zone di rispetto valgono le prescrizioni delle leggi di settore.

La loro profondità deve in ogni caso intendersi pari a m. 30, da misurarsi in proiezione orizzontale, dal lembo esterno dell'ultimo binario, anche se non operativo.

### 2. Interventi consentiti

All'interno di tali fasce è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici, impianti o manufatti di qualsiasi specie, fatta eccezione per quelli di competenza delle Ferrovie dello Stato e ferme restando le eventuali deroghe concesse dalle Ferrovie dello Stato ai sensi della legislazione in materia.

Per le costruzioni esistenti comprese in tutto o in parte nelle fasce di rispetto ferroviario sono consentiti interventi di recupero. Potranno inoltre realizzarsi interventi di ampliamento, nel rispetto della normativa di zona, nella parte non prospiciente il fronte ferroviario, purché appositamente assentiti dalle Ferrovie dello Stato ai sensi della legislazione in materia.

Sono altresì ammessi i seguenti interventi, se realizzati direttamente dalle Ferrovie dello Stato o comunque con il suo parere favorevole:

- Attrezzature accessorie alla viabilità: corsie di servizio, parcheggi pubblici e relativi spazi di manovra, percorsi pedonali e ciclabili, marciapiedi e banchine, verde di arredo urbano, spazi di verde attrezzato;
- Attrezzature accessorie agli impianti ferroviari.

## **TITOLO IV.      DISCIPLINA DEL PAESAGGIO**

## CAPO I. TUTELA DEI BENI CULTURALI DEL D.LGS. 42/2004

### Articolo 37 Tutela dei beni culturali del d.lgs. 42/2004: art. 10

1. Il Piano dei Servizi tutela i «beni culturali», ossia le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, descritti dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, soggette ai seguenti vincoli:
  - Vincoli istituiti con specifico provvedimento di tutela:
    - art. 10, comma 3 a): interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
    - art. 10, comma 3 d): interesse per storia politica, letteratura, arte
    - art. 10, comma 4 f): ville parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico
    - art. 10, comma 4 l): architetture rurali interesse storico etnoantropologico testimonianze economia rurale tradizionale
  - Vincoli "ope legis":
    - art. 10, comma 1: interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di proprietà pubblica (di autore non vivente o con più di 50 anni)
    - art. 10, comma 4 g): pubbliche piazze, vie, strade e spazi urbani di interesse artistico o storico
    - art. 10, comma 4 l): pubbliche architetture rurali interesse storico etnoantropologico testimonianze economia rurale tradizionale
  - Vincoli di tutela indiretta:
    - art. 45: distanze, misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro

### Articolo 38 Tutela dei beni culturali paesaggistici del d.lgs. 42/2004

1. Gli immobili di cui all'art. 10 ed all'art. 40 del D.Lgs. 42/2004, presenti nel territorio del comune di Zinasco, sono i seguenti:

Tipo di vincolo	Riferimento Dlgs 42/2004	Localizzazione nel comune
Vincoli istituiti con specifico provvedimento di tutela	art. 10, comma 3 a) interesse artistico, storico ...	nessuna presenza
	art. 10 comma 3 d) interesse per storia politica arte..	nessuna presenza
	art. 10 comma 4 f) ville parchi e giardini di interesse artistico	nessuna presenza
	art. 10 comma 4 l) architetture rurali interesse storico	nessuna presenza
Vincoli "ope legis"	art. 10 comma 1 interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di proprietà pubblica (di autore non vivente o con più di 50 anni)	Chiesa di S.Giovanni Evangelista - Zinasco Nuovo
		Santuario della Madonna del Terdoppio - Zinasco Nuovo
		Chiesa di S.Antonio Abate - Zinasco Vecchio
		Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta - Sairano
		Chiesa di S.Carlo Borromeo - Bombardone
		Municipio - Zinasco Vecchio
		SOMS - Zinasco Nuovo
art. 10 comma 4 g) pubbliche piazze vie spazi urbani di interesse artistico o storico	nessuna presenza	
	art. 10 comma 4 l) pubbliche architetture rurali interesse storico etnoantropologico testimonianze	nessuna presenza
Vincoli di tutela indiretta	art. 45 misure e norme ad evitare pericolo, integrità, prospettiva	nessuna presenza

L'elenco relativo all'art. 10, comma 1 (interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di proprietà pubblica (di autore non vivente o con più di 50 anni) è da intendersi indicativo, in quanto relativo a situazioni oggettivamente caratterizzate che devono essere verificate caso per caso

2. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
3. Gli interventi di edilizia dei suddetti beni culturali sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, secondo le indicazioni del TITOLO I (Tutela) della PARTE SECONDA (Beni culturali) del D.Lgs. 42/2004, fatte salve la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

## **CAPO II. TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI DEL D.LGS. 42/2004**

### **Articolo 39 Tutela dei beni paesaggistici del d.lgs. 42/2004: art. 134**

1. Gli articolo del presente capo disciplinano la gestione dei «beni paesaggistici» regionali descritti dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 che riguardano il Piano dei Servizi, ossia:
  - gli immobili e le aree di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004
  - le aree di cui all'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ;
  - gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
2. Si fa esplicito e diretto riferimento all'art. 16 bis delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici).
3. Gli interventi disciplinati dal presente capo sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, rilasciata dal comune, dalla Regione o dalla provincia in base alle rispettive competenze, indicate dall'art. 80 della l.r. n. 12/2005.

### **Articolo 40 Tutela dei beni paesaggistici del d.lgs. 42/2004: art. 136, comma 1, lettere a) e b) c) e d)**

1. Nel comune di Zinasco non sono presenti aree e gli immobili di cui alle lettere a) (1), b) (2), c) (3) e d) (4) del dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello stesso decreto o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico (bellezze d'insieme e bellezze individue).
2. Per la tutela e la gestione delle trasformazione dei suddetti beni paesaggistici, si applica la disciplina specifica contenuta nella dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni medesimi, redatta ai sensi degli artt. 140 e 141-bis del citato decreto. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e del presente PGT del comune di Zinasco e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. Qualora non sia precisata nei provvedimenti suddetti la specifica disciplina di tutela alla quali attenersi, si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 16 bis, comma 3, delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici).

### **Articolo 41 Tutela dei beni paesaggistici del d.lgs. 42/2004: art. 136, comma 1, lettere c) e d)**

Omissis

---

(1) ossia: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali

(2) ossia: b) le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza

(3) ossia: c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici

(4) ossia: d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

**Articolo 42 Tutela paesaggistica di aree ed immobili del d.lgs. 42/2004: art. 142 (ex “vincolo Galasso”)**

1. Le aree e gli immobili di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (ex “vincolo Galasso”), disciplinati dal presente articolo, presenti nel territorio del comune di Zinasco, sono i seguenti:

tipo di vincolo	riferimento al D.Lgs. n. 42/2004	presenza nel comune
Vincoli "ope legis"	art. 142 comma 1 c) fiumi, torrenti, i corsi d'acqua	Fiume Po Torrente Terdoppio
	comma 1 d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri s.l.m. per gli Appennini	
	comma 1 g) foreste e boschi	vedi tavola 4 e tavola 15
	comma 1 m) zone di interesse archeologico	nessuna presenza

2. Per la tutela e la gestione delle trasformazione delle suddette aree ed immobili, si applicano le seguenti disposizioni:
- le disposizioni del Titolo III della Parte II della normativa del PPR, così come riprese, in base al principio di maggior definizione, dalle presenti norme, nell'articolazione indicata al comma successivo;
  - i "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici" di cui alla D.G.R. n. 2121 del 15 marzo 2006"
  - le disposizioni riferite alle situazioni contenute negli articoli della terza colonna della tabella sopra riportata.
3. Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico relativo alle superfici coperte da boschi e foreste, si rammenta che l'individuazione grafica delle tavole del PdR ha natura esclusivamente indicativa e non comprovante la presenza di vincolo o meno. La verifica di sussistenza del vincolo in questione, infatti, dovrà essere svolta di caso in caso, applicando la definizione di bosco contenuta nella Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), art. 42 (Definizione di bosco).
4. Allo stesso fine si applicano le disposizioni del piano paesaggistico e delle pianificazioni paesaggistiche di settore o sottordinate, nonché dei numerosi atti e leggi regionali, contenuti nello schema seguente, ricordando che, in realtà, gli ambiti individuati dalla legge spesso si sovrappongono tra di loro:

Norme del PPR	D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 art. 142, comma 1	Altre norme e leggi di riferimento	Indicazioni pianificazione sovracomunale
articoli 17 , 20, 21 e 24	lettera c) fascia di 150 m dei corsi d'acqua	D. Lgs. 152/06 L.183/89 l.r. 26/03	P.A.I. P.Tu.A.
articoli 17, 20 e 24	lettera g) boschi e foreste	Legge Forestale l.r. 27/04 e s.m.i. d.g.r. 675/2005	PIF Provinciali Rete Natura 2000
articoli 22 e 24	lettera i) zone umide (D.P.R. 448/76)	l.r. 33/77 e succ.	Rete Natura 2000

**CAPO III. TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DEL TITOLO III  
DELLE NORME DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE**

## SEZIONE 1 TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DEGLI ARTT. 17 E 19 DELLE NORME DEL PPR

### Articolo 43 Tutela paesaggistica degli ambiti dell'art. 17: ambiti di elevata naturalità

1. Gli ambiti di elevata naturalità, ossia i vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata, presenti nel territorio del comune di Zinasco, sono i seguenti:

riferimento NORMATIVA Piano Paesaggistico Reg.		presenza nel comune
art. 17 naturalità	ambiti di elevata	nessuna presenza

2. Gli ambiti di elevata naturalità, come riportati nelle tavole del PGT, sono stati individuati in conformità al PPR (tavola D e repertorio a questa allegato), in applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6 delle norme del PPR. In questi ambiti, con riferimento all'art. 17 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità), la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:
- recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
  - recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
  - favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agro-silvo- pastorali;
  - promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
  - recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.
3. Negli ambiti di cui al presente articolo, vale la seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:
- la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
  - la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
  - la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.
4. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.
5. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti;
  - opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
  - utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;

- opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
  - piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
  - opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse;
  - eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.
6. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:
- Indirizzi di tutela, contenuti nel PPR;
  - Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;
  - "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvati con d.g.r. n.11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;
  - Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006);
  - "Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica" approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.);
  - Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000.

**Articolo 44 Tutela paesaggistica degli ambiti dell’art. 19: Tutela e valorizzazione dei laghetti di cava**

1. Le indicazioni del presente articolo derivano dall’applicazione dell’art. 19 (Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, che si occupa dei numerosi laghi presenti sul territorio regionale (5).Nel territorio comunale sono presenti solo laghetti di cava, per i quali valgono le indicazioni del presente articolo.
2. I laghetti di cava, costituiti dalle fosse di cava esaurite e spesso trasformate in specchi d’acqua e comunemente naturalizzati, presenti nel territorio del comune di Zinasco, sono i seguenti:

riferimento Reg.	NORMATIVA	Piano Paesaggistico	presenza nel comune
Art. 19	comma 1	laghetti di cava	Tavola 15 (Carta del paesaggio)

3. I laghetti di cava, come riportati nelle tavole del PGT, sono stati individuati in conformità al PPR (tavola D e repertorio a questa allegato), in applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6 delle norme del PPR. Essi sono stati inseriti in differenti ambiti urbanistici, in base alle loro caratteristiche fisiche e naturali ed alle destinazioni consentite:

La priorità paesaggistica per i laghetti di cava è il loro recupero ambientale e paesaggistico, volto alla costruzione o al ripristino degli elementi di correlazione con il paesaggio locale, da attuare. La loro diffusa presenza rende necessarie azioni coordinate in una logica di sistema. Di conseguenza, in aggiunta a quanto contenuto negli articoli delle norme tecniche del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi riportati nella tabella del presente articolo, relativo alle diverse situazioni in cui sono stati inseriti i laghetti di cava, valgono le seguenti indicazioni:

(5) Le tipologie di lago considerate dall’art. 19 delle Norme del PPR sono:

- Laghi alpini.
- Laghi prealpini e collinari
- Laghetti di cava

- 3.1. Obiettivi. Qualsiasi intervento relativo ai laghetti di cava o in ambito ad essi adiacente, deve tenere conto dei seguenti obiettivi:
- individuare le opportunità di riqualificazione migliorative del paesaggio locale
  - valorizzazione turistico-fruttiva del sito,
  - realizzazione di bacini di riserva idrica,
  - creazione di nuove zone umide,
  - copertura degli invasi orientata alla ricomposizione paesaggistica del territorio, secondo quanto indicato anche al punto 4.1 della Parte quarta degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale (Degradato provocato da sotto-utilizzo, abbandono e dismissione)
- 3.2. Considerazioni. Qualsiasi intervento relativo ai laghetti di cava o in ambito ad essi adiacente, deve tenere conto delle seguenti considerazioni:
- valutazione delle problematiche ambientali per la tutela delle acque sotterranee e di superficie anche a fronte dei possibili fenomeni di eutrofizzazione,
  - valutazione della compatibilità ambientale e paesaggistica dei laghetti con il contesto pianiziale padano,
  - considerare le necessità di interventi di difesa del territorio in prossimità dei corsi d'acqua,
  - dare risposta positiva alle relazioni con la rete ecologica,
  - considerare i rapporti potenziali con la rete verde provinciale di ricomposizione paesaggistica,
  - rispettare le indicazioni del PTCP relative al sistema dei percorsi di fruizione e ai sistemi, ambiti ed elementi di tutela e valorizzazione paesaggistica.

**CAPO IV. TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DELLA RETE IDROGRAFICA NATURALE FONDAMENTALE (ART. 20 DELLE NORME DEL PPR)**

## SEZIONE 1 TUTELA PAESAGGISTICA DELLA RETE IDROGRAFICA NATURALE FONDAMENTALE: INDICAZIONI GENERALI

### Articolo 45 Tutela e riqualificazione paesaggistica della rete idrografica naturale fondamentale: indicazioni generali

1. Le indicazioni del presente articolo derivano dall'applicazione dell'art. 20 (Rete idrografica naturale fondamentale) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, che si occupa del valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale, intesa come struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e del comune di Zinasco e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.
2. I corsi d'acqua fondamentali presenti nel territorio del comune di Zinasco, sono i seguenti:

riferimento NORMATIVA Piano Paesaggistico Reg.	presenza nel comune
Art. 20 commi 1-7 8 rete fondamentale	Fiume Po Torrente Terdoppio
Art. 20 comma 8 ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po	Fiume Po
Art. 20 comma 9 ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, coincidente con la fascia C del PAI	Fiume Po

3. In aggiunta a quanto contenuto negli articoli delle norme tecniche del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi riportati nella tabella del presente articolo, relativo alle diverse situazioni in cui sono stati inseriti i corsi d'acqua fondamentali, per la loro tutela e riqualificazione paesaggistica, valgono i seguenti obiettivi:
  - a) Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un'attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un'adeguata presenza d'acqua;
  - b) Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-morfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;
  - c) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d'acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;
  - d) riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate.
4. Sono considerate parte integrante del presente articolo, le indicazioni dei commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 20 delle norme del PPR, ovvero:
  - 4.1. il PGT recepisce le indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali;
  - 4.2. il PGT consente azioni e programmi sovracomunali proposti dagli enti locali, anche in accordo con l'Autorità di bacino, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica di interi sottobacini o di parti significative degli stessi, tramite iniziative Agenda 21, protocolli o accordi tra enti, proposte di contratti di fiume;
  - 4.3. il PGT consente iniziative e programmi di manutenzione idraulica del territorio che comprendano misure specifiche per la cura e valorizzazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale.
  - 4.4. Assumono valore prioritario all'interno delle proposte di promozione di azioni integrate:
    - a) Il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e la riqualificazione ambientale e ricomposizione paesaggistica, correlati ad interventi di difesa e gestione idraulica, con

- specifico riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume;
- b) La tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi regionali di salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche;
  - c) La tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla valle fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta considerazione e valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e simbolica che li correlano;
  - d) La promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l'individuazione di itinerari, percorsi e punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare.
5. Per il fiume Po, oltre alle indicazioni generali del presente articolo, valgono le indicazioni particolari dei successivi articoli.

## **SEZIONE 2 TUTELA PAESAGGISTICA DELLA RETE IDROGRAFICA NATURALE FONDAMENTALE: FIUME PO**

### **Articolo 46 Tutela e riqualificazione paesaggistica del fiume Po: obiettivi ed ambiti di riferimento paesaggistico**

1. Obiettivi di tutela del fiume Po.

Il fiume Po, che interessa il territorio del comune di Zinasco, rappresenta il principale riferimento del sistema idrografico regionale e allo stesso tempo elemento identitario, di rilevanza sovralocale, della bassa pianura. Il presente PGT, in conformità a quanto indicato dalla Regione, persegue la tutela e valorizzazione del Po nella sue diverse caratterizzazioni tramite:

- a) la salvaguardia del fiume quale risorsa idrografica e paesaggio naturale con particolare attenzione alla preservazione di lanche, meandri e golene e difesa delle specifiche valenze ecologiche;
- b) la tutela e valorizzazione dell'argine maestro, quale elemento di connotazione e strutturazione morfologica in termini di costruzione del paesaggio agrario e di percezione del contesto paesaggistico, oltre che di difesa idraulica;
- c) la valorizzazione del fiume quale elemento identitario potenzialmente attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibili;
- d) la tutela e valorizzazione del complesso sistema insediativo storico che connota le diverse tratte fluviali.

2. ambiti di riferimento del fiume Po.

Per il fiume Po vengono individuati due diversi ambiti di riferimento, disciplinati dai successivi articoli:

- Ambito di specifica tutela paesaggistica (ai sensi del D. Lgs. 42/04), che comprende la golena e il territorio compreso entro i 150 metri dall'argine maestro
- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo.

### **Articolo 47 Fiume Po: ambito di specifica tutela paesaggistica (art. 142 del D.Lgs. 42/2004)**

1. L'ambito di specifica tutela paesaggistica - ossia oggetto di vincolo paesaggistico "ope legis" dall'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 - è definito dalla lettera c) del medesimo articolo e comprende la golena (letto del fiume e relativo alveo) e la fascia di 150 metri dall'argine maestro del Po. Tenendo conto del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) ed in coerenza con gli obiettivi indicati al precedente articolo, si applicano le seguenti disposizioni, in aggiunta alle disposizioni di cui all'Articolo 41:

- a) nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Norme di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;
- b) nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell'argine, si applicano le limitazioni all'edificazione e all'urbanizzazione previste per la fascia B dalla Parte seconda delle Norme di attuazione del P.A.I. per le fasce fluviali, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica, nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti;
- c) la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma;
- d) la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione

- e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;
- e) gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;
  - f) il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
  - g) la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come a bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela cui al precedente comma;
  - h) il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali.

#### **Articolo 48 Fiume Po: ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo**

1. Il sistema vallivo del fiume Po è valutato dal Piano Paesaggistico Regionale come “ambito di particolare rilevanza paesaggistica”, e corrisponde alle aree comprese entro la “fascia C” del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI).
2. Nell' ambito di cui al precedente comma, la pianificazione del presente PGT, anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 delle Norme di attuazione del PAI ed in base al comma 10 dell'art. 20 delle norme tecniche del PPR, persegue le seguenti linee di azione d'indirizzo regionale:
  - contenimento del consumo di suolo tramite idonee misure per la limitazione dei fenomeni di dispersione urbana e di sviluppo lineare lungo le arterie della mobilità;
  - priorità, nelle scelte di sviluppo, per il recupero urbanistico di aree dismesse in contesti già urbanizzati;
  - azioni di ricomposizione paesaggistica del paesaggio rurale e naturale tramite il potenziamento della rete verde, con specifica attenzione ai sistemi verdi correlati all'idrografia superficiale e al trattamento dei territori liberi da edificazione contermini alla viabilità principale; il Piano dei Servizi dedica a queste azioni quote specifiche di standard qualitativi, anche correlate e le province individuare misure di intervento correlate all'utilizzo di fondi compensativi provinciali;
  - tutela e valorizzazione, anche in termini di accessibilità pubblica ed idoneo equipaggiamento vegetale, della viabilità minore e della rete dei percorsi di fruizione del territorio, quale sistema di relazione tra i centri e nuclei di antica formazione, gli insediamenti rurali tradizionali e i beni storico-culturali diffusi sul territorio, nonché necessario supporto per la loro promozione;
  - recupero e valorizzazione dell'ingente patrimonio architettonico storico-tradizionale, costituito da centri storici, nuclei di antica formazione, edilizia rurale diffusa ed esempi di archeologia industriale anche tramite la promozione di servizi connessi a circuiti e percorsi di fruizione culturale ed agro-eno-gastronomica e a forme di turismo sostenibile correlate al rilancio del sistema turistico del Po;
  - recupero paesaggistico e ambientale delle aree degradate e in abbandono con prioritaria attenzione ai territori contermini alla rete verde provinciale e alla rete irrigua; individuazione di specifiche azioni di mitigazione di insediamenti e infrastrutture a rilevante impatto paesistico, con particolare attenzione ai detrattori assoluti e relativi indicati al paragrafo 6 della Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano, tramite schermature verdi coerenti con il disegno e le connotazioni vegetazionali del contesto paesaggistico locale;
  - attenta valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di previsioni relative a nuovi impianti industriali, poli logistici e grandi strutture di vendita, privilegiando in tal senso aree dismesse o comunque già oggetto di forte alterazione delle connotazioni paesaggistiche e ambientali.

## SEZIONE 3 TUTELA PAESAGGISTICA DELLA RETE IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA: RETE IRRIGUA

### Articolo 49 Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: rete irrigua

1. Le indicazioni del presente articolo derivano dall'applicazione dell'art. 21 (Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. La Regione ed il PGT riconoscono quale sistema di specifica connotazione e grande rilevanza paesaggistica della pianura lombarda l'infrastrutturazione idrografica operata nei secoli dalle società insediate, per la bonifica e l'irrigazione del territorio e il trasporto su acqua (6).
3. Nel territorio di Zinasco non sono presenti navigli o fontanili, ma solo i canali irrigatori e colatori, descritti nello studio sul reticolo idrico minore allegato al PGT. I principali dei quali presenti nel territorio del comune di Zinasco, sono i seguenti:

riferimento Reg.	NORMATIVA	Piano Paesaggistico	presenza nel comune
Art. 21	comma 6	rete irrigua	Cavo Brielli
			Cavo Gropello di Zinasco
			Cavo Franchi
			Colatore Mandelli
			Canarolo della Luisiana

4. La tutela dell'infrastruttura idrografica artificiale persegue l'obiettivo di salvaguardare i principali elementi e componenti della rete, nelle loro diverse connotazioni, garantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e ambientale. Sono da promuovere, in tal senso, azioni coordinate per lo sviluppo di circuiti ed itinerari di fruizione sostenibile del territorio che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche, in scenari di qualificazione paesaggistica di ampio respiro.
5. La rete irrigua nel suo complesso costituisce un valore paesaggistico regionale, per cui, fatte salve successive indicazioni da parte della provincia, il PGT, tenendo conto del valore ecologico, del valore storico-testimoniale e del ruolo di strutturazione del disegno del paesaggio rurale delle diverse componenti, prevede, per la rete idrica elencata nella tabella del presente articolo, nonché per gli altri canali minori considerati acque pubbliche riportati nelle tavole del "reticolo idrico minore", i seguenti criteri e cautele in merito:
  - salvaguardia e integrazione vegetazione ripariale, con specifico riferimento al potenziamento della rete verde provinciale e regionale,
  - preservazione fondo naturale, con specifico riferimento ai corsi d'acqua di maggiore rilevanza dal punto di vista ecologico-ambientale,
  - tutela e recupero opere idrauliche e opere d'arte di valore storico e tradizionale, - salvaguardia e integrazione delle zone alberate e dei filari,
  - cautele relative ad interventi di gestione o adeguamento della rete.
6. I fontanili ancora attivi sono da salvaguardare e valorizzare in riferimento alla loro funzionalità idrica ed ecosistemica, alla particolare connotazione vegetazionale e al significato simbolico e testimoniale che rivestono nel sistema paesistico rurale, tenendo conto di quanto indicato nella scheda n. 2.1.4

(6) Le infrastrutture idrografiche artificiali considerate dall'art. 21 delle Norme del PPR sono:

- navigli (Naviglio Grande e Naviglio di Pavia, Naviglio Martesana, Naviglio Sforzesco, Canale Villoresi, Canale M u z z a , Naviglio d'Isorella, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Paderno, Canale Vacchelli, Naviglio Civico di Cremona, Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio Grande Pallavicino, Roggia Maggia e Dugale Delmona)

- rete irrigua nel suo complesso

- fontanili ancora attivi

dell'allegato B alla d.g.r. 2121/2006 " Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12".

7. Al fine di valorizzare il ruolo storico e le valenze paesaggistiche e ambientali di questi luoghi, il PGT, ne promuove:
  - il recupero e la riqualificazione, in correlazione con la definizione della rete verde provinciale e del sistema verde e dei corridoi ecologici comunali, e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde;
  - la tutela dell'alimentazione idrica, limitando, ove necessario, i prelievi delle acque sotterranee all'intorno e prevedendo modalità efficaci di corretta e costante manutenzione.

## CAPO V. TUTELA PAESAGGISTICA DEI GEOSITI E DEI SITI UNESCO (ART. 22 E 23 DELLE NORME DEL PPR)

### Articolo 50 Geositi

1. Le indicazioni del presente articolo derivano dall'applicazione dell'art. 22 (Geositi) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, che si occupa del valore paesaggistico dei geositi quali località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell'evoluzione biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche.
2. I geositi di interesse regionale presenti nel territorio del comune di Zinasco e rappresentati nella tavola B del Piano Paesaggistico Regionale e nel correlato repertorio individuano i geositi di rilevanza regionale tipizzati secondo il loro interesse prevalente in modo coordinato con l'attuazione del progetto "Conservazione del Patrimonio Geologico Italiano" secondo le seguenti categorie. Nel comune di Zinasco sono presenti:

riferimento NORMATIVA Piano Paesaggistico Regionale			presenza nel comune
Art. 22	comma 2	Geositi di interesse geomorfologico	nessuna presenza
	comma 2	Geositi di interesse idrogeologico	nessuna presenza
	comma 2	Geositi di interesse naturalistico	nessuna presenza
	comma 2	Geositi di interesse sedimentologico	nessuna presenza
	comma 4	Geositi di interesse geologico strutturale	nessuna presenza
	comma 4	Geositi di interesse petrografico	nessuna presenza
	comma 5	Geositi di interesse paleontologico	nessuna presenza
	comma 2	Geositi di interesse paesistico	nessuna presenza
	comma 3	Geositi di interesse geografico	nessuna presenza
	comma 4	Geositi di interesse geologico stratigrafico	nessuna presenza
	comma 4	Geositi di interesse geominerario	nessuna presenza
	comma 4	Geositi di interesse vulcanologico	nessuna presenza

3. I geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico sono oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione. Sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra significativi, introduzione di elementi di interferenza visuale, cancellazione dei caratteri specifici; le province e i parchi promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti, anche tramite la proposta di geoparchi, in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e di itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio.
4. I geositi di prevalente interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico-strutturale, vulcanologico e petrografico devono essere salvaguardati nelle loro potenzialità scientifiche e didattiche, garantendo l'accessibilità e la visibilità delle esposizioni esistenti; sono pertanto da escludersi gli interventi sullo stato dei luoghi che possono nascondere alla vista le esposizioni o impedirne di fatto la possibilità di accedervi e visitarli; le province e i parchi individuano le eventuali azioni di valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti anche in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e degli itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio.
5. I geositi di prevalente interesse paleontologico, fatte salve eventuali disposizioni vigenti in forza della Parte II del D. Lgs. 42/2004, e mineralogico rivestono rilevante valore scientifico, sono pertanto di massima oggetto di assoluto divieto di manomissione e richiedono la predisposizione di efficaci misure

di limitazione all'accesso e di vigilanza per garantirne l'integrità, impedendo sottrazioni di materiale che possano depauperarne il valore. La loro più precisa localizzazione cartografica e l'apposizione di segnaletica informativa e didattica è assolutamente subordinata all'effettiva messa in atto delle azioni di controllo suddette da parte degli enti locali e dei gestori dei siti, fatte salve situazioni motivatamente escluse in quanto non a rischio di compromissione dello specifico valore scientifico.

## Articolo 51 Siti UNESCO

1. Le norme del presente articolo applicano le indicazioni dell'art. 23 (Siti UNESCO) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. La Regione promuove politiche paesaggistiche locali integrate con le finalità di salvaguardia e valorizzazione dei siti lombardi già posti sotto la tutela dell'UNESCO, in coerenza con quanto indicato al comma 4 lettera d) dell'articolo 135 del D. Lgs. 42/04, e supporta le azioni volte a proporre l'integrazione di ulteriori beni culturali e naturali di rilevanza regionale nelle liste dei siti riconosciuti e protetti come patrimoniomondiale.
3. Con riferimento alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, sottoscritta a Parigi nel 1972, e alla 1. 77 del 20 febbraio 2006 "Misure speciali di tutela e gestione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO", gli enti locali definiscono ed attuano, anche in accordo con la Giunta regionale, le azioni di salvaguardia e valorizzazione del contesto paesaggistico di riferimento dei suddetti siti e delle relative aree tampone ("buffer zones") anche attraverso appositi 'Piani di gestione', al fine di promuoverne la tutela, la conoscenza e le possibilità di fruizione culturale e didattica.
4. I siti UNESCO presenti nel territorio del comune di Zinasco, sono i seguenti:

descrizione	presenz a nel comune
siti UNESCO	nessuna presenza

## CAPO VI. RETE VERDE E RETE ECOLOGICA (ART. 24 DELLE NORME DEL PPR)

### Articolo 52 Rete verde regionale e rete verde comunale

1. Le norme del presente articolo applicano le indicazioni dell'art. 24 (Rete verde regionale) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. Il PPR riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia,
3. La rete verde comunale è costituita dai seguenti ambiti:
  - Sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000, evidenziati nella tavola C del Piano Paesaggistico Regionale:

riferimento TAVOLE Piano Paesaggistico Regionale	descrizione	presenza nel comune	
Tavola C	sistema aree protette	siti UNESCO	nessuna presenza
		monumento naturale	
		riserva naturale	
		Geositi di rilevanza regionale	
		parco nazionale	
		parco regionale	
	"rete Natura 2000"	Sito di Importanza Comunitaria (SIC)	nessuna presenza
		Zona a Protezione Speciale (ZPS)	nessuna presenza

- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, ambiti ad elevata naturalità, ambiti di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell'Oltrepò pavese, come individuati nella tavola D del Piano Paesaggistico Regionale:

riferimento TAVOLE Piano Paesaggistico Regionale	presenza nel comune	
Tavola D	ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, coincidente con la fascia C del PAI	nessuna presenza
	ambiti di elevata naturalità	nessuna presenza
	ambito di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici	nessuna presenza
	ambito dell'Oltrepò Pavese	nessuna presenza

- Fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla Giunta regionale.

riferimento NORMATIVA Piano Paesaggistico Regionale		presenza nel comune
art. 24 co mma 2	fasce fluviali e altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla Giunta Regionale	nessuna presenza

4. La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde comunale, in armonia con le indicazioni del PPR sulla rete verde regionale, sono state attuate dalle scelte di piano tenendo conto delle problematiche e priorità di:
  - tutela degli ambienti naturali
  - salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica - salvaguardia e valorizzazione dell'idrografia naturale
  - tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale
  - ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi
  - contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana
  - ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani
  - riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati
5. Sulla base di tali indicazioni, la verde comunale è stata organizzata coordinando le diverse discipline di settore che hanno partecipato alla sua costruzione, con specifica attenzione all'integrazione della stessa con i programmi di fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio, delle correlazioni con il sistema di percorsi e itinerari di interesse paesaggistico e, in particolare, con i tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale, indicati nella tavola E del presente piano, che sono:

tracciati guida paesaggistici	
53	Sentiero del Po

6. Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della rete verde regionale e comunale ed assumono in tal senso specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, i Parchi locali di interesse sovracomunale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i progetti di rete ecologica, i progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità etecnologici.
7. Il presente PGT del comune di Zinasco partecipa all'attuazione della rete verde regionale con la definizione del sistema del verde comunaletramite:
  - individuazione dei corridoi ecologici, descritti all'articolo successivo
  - individuazione di un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, descritto dalle tavole di piano.
8. La rete verde comunale si relaziona in modo stretto con lo Schema direttore della rete ecologica regionale.

**Articolo 53 Rete ecologica comunale**

1. Le norme del presente articolo integrano l'articolo precedente ed applicano le indicazioni dell'art. 24 (Rete verde regionale) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. Il PGT del comune di Zinasco recepisce le indicazioni del progetto Rete Ecologica Regionale, approvato con la DGR n. 8/8515 del 26 novembre 2008, ed in particolar modo delle scheda e relative tavole RER che riguardano il comune di Zinasco, le seguenti situazioni:

settori della Rete Ecologica Regionale	
Settore 36	LOMELLINA MERIDIONALE
Settore 56	CONFLUENZA PO-TICINO

3. Inoltre, sulla base della lettura delle rilevanze e delle esigenze di riqualificazione del paesaggio comunale e degli scenari di rete ecologica, la rete verde comunale è stata articolata in base alle definizioni ed alle specificazioni della RER, cui si rimanda:
  - Elementi primari
  - Gangli primari
  - Corridoi primari
  - Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità
  - Altri elementi di primo livello:
  - Elementi di secondo livello
  - Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie per la biodiversità
  - Altri elementi di secondo livello

4. Caratteristiche principali della Rete Ecologica Comunale:

CRITICITA'	
Infrastrutture lineari	È in progetto la realizzazione di una nuova autostrada fra Broni e Mortara, che interesserà questa unità territoriale in tutta la porzione settentrionale e potrebbe compromettere in modo grave la connettività Nord-Sud
Urbanizzato	Lo sprawl nelle aree circostanti i piccoli e medi centri abitati non sta ancora bloccando le linee di connettività ecologica longitudinale. Tuttavia occorrerà valorizzare questo aspetto positivo nella pianificazione.
Cave, discariche e aree degradate	L'escavazione in alveo del fiume Po compromette localmente il mantenimento di un assetto naturale. Anche la presenza di cave asciutte sulle scarpate di terrazzo rischia di compromettere la morfologia storica.

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA		
Elementi primari	Gangli primari	Lomellina centrale Confluenza Staffora - Po
	Corridoi primari	Torrente Agogna Fiume Po
	Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità	25 Fiume Po 32 Lomellina (vi sono comprese le aste fluviali e le golene dei torrenti Terdoppio e Agogna e alcune fasce di interconnessione).
	Altri elementi di primo livello	nessuno
	Elementi di secondo livello	nessuno
	Altri elementi di secondo livello	aree di interconnessione localizzate in prevalenza nella matrice agricola.

5. Le indicazioni prescrittive di carattere generale sono le seguenti:

INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA		
Elementi primari	32 Lomellina	conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue.
	25 Po	la presenza di elementi di elevato valore naturalistico e di una matrice agricola di rilevante valore paesaggistico, costituiscono un valore assoluto a livello regionale: occorrerà evitare l'inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione.
Elementi di secondo livello	aree di interconnessione localizzate in prevalenza nella matrice agricola.	Conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue.

6. Le indicazioni prescrittive di carattere generale e di carattere puntuale sono individuate nelle tavole grafiche del PGT.

## CAPO VII. SERVIZI NEI CENTRI, NUCLEI E INSEDIAMENTI STORICI E CASCINE STORICHE (ART. 25 DELLE NORME DEL PPR)

### Articolo 54 Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insedimenti Storici e delle cascine storiche

1. Le norme del presente articolo applicano le indicazioni dell'art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insedimenti Storici) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. E' stato assunto come riferimento base per l'identificazione e la perimetrazione dei centri nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000, con l'inserimento inserito nell'ambito anche di alcune situazioni di epoca successiva valutate in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali.
3. E' stato verificato quanto contenuto nell'elenco delle località comprese nell'abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), e l'Atlante dei Centri Storici dell'ICCD (istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui al comma precedente.

Presenza di elementi connotativi rilevanti	
COMUNE	ZINASCO
CODICE ISTAT	18190
PROVINCIA	Pavia
ELEMENTI	geologia, vegetazione, fauna, elementi storici e culturali, vincoli

4. Con l'ausilio della base cartografica, sono stati riportati sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia. I nuclei storici principali del comune di Zinasco sono riferita:

I seguenti tre centri abitati, tutti caratterizzati dalla presenza di un proprio nucleo storico:

- Zinasco Vecchio
- Zinasco Nuovo
- Sairano.

Le seguenti cascine e nuclei di impianto storico:

- Cascina Damiano
- Cascina Rissolina
- Cascina Batterola
- Cascina Belvedere
- Cascina Argenteria
- Cascina Magnana
- Molino Zainera
- Cascinino
- Bombardone
- Cascina Demanio
- Cascina Mandelli
- Cascina Cardinala
- Cascina Vecchia
- Cascina Isolona
- Cascina Zaccarina

- Cascina Sacchi
  - Cascinetta Sacchi
  - La Cascinetta
  - Cascina Margarina
  - Gerone
5. Le norme specifiche degli ambiti della città storica del presente Piano delle Regole, individuano le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto.
6. La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel Piano dei servizi.

## **CAPO VIII. VIABILITÀ STORICA, BELVEDERE, VISUALI SENSIBILI E PUNTI DI OSSERVAZIONE (ART. 25 DELLE NORME DEL PPR)**

### **Articolo 55 Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico**

1. Le norme del presente articolo applicano le indicazioni dell'art. 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. Nell'ambito del presente piano, come indicato dal PPR, con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse paesaggistico, i termini "rete viaria", "viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i tracciati e nodi delle reti infrastrutturali della mobilità, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del manufatto e dei mezzi che vi transitano.
3. E' stata individuata la viabilità che presenta i seguenti requisiti, che possono essere compresenti nel medesimo tratto viario:
  - rete fondamentale di grande comunicazione, attraverso la quale la Lombardia presenta quotidianamente la propria immagine a milioni di cittadini e visitatori, intesa come l'insieme dei tracciati che collegano tra loro i principali centri urbani lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle altre principali "porte" della regione;
  - tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale, costituita dai tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, che confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela.
4. viabilità di fruizione panoramica e ambientale (denominata di fruizione paesaggistica), attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della Lombardia, che è quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore. Essa comprende la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali.
5. Per la rete fondamentale di grande comunicazione, il PPR assume l'obiettivo di farne veicolo di efficace comunicazione della realtà socio-economica e territoriale della Lombardia; là dove la tutela dei valori storici, panoramici e ambientali non consigli diversamente, anche l'affaccio degli insediamenti commerciali e industriali non sarà impedito o dissimulato, ma sarà per quanto possibile organizzato, evitando la disordinata disseminazione lungo il percorso di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto al tracciato, imponendo ragionevoli standard di qualità edilizia agli edifici di prima linea ed adeguati schemi di piantumazione e di arredo, anche in riferimento a spazi di sosta e aree di servizio.
6. Per la viabilità storica, sono vietati interventi che materialmente li cancellino e interrompano, e sono prescritti interventi di conservare, per quanto possibile, della loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e di mantenimento della leggibilità dei segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
7. Per la viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica il Piano assume l'obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto temperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l'impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili. Si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale quella indicata nella

tavola E, e correlati repertori, del PPR come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade panoramiche", cui si aggiungono le specificità rilevate dalla Carta del Paesaggio del PGT. Sono presenti nel comune di Zinasco:

riferimento TAVOLE del PPR o del PGT		presenza nel comune
PPR	tav. E	tracciati guida paesaggistici
PGT	tav. 15	
PGT	tav. 15	strade panoramiche
		n. 35 "sentiero del Po"
		strada da Zinasco Nuovo, a Cascinino e prolungamento a Sud fino ad incontrare la strada del "tracciato guida paesaggistico" n. 35 "sentiero del Po" (verso sud)

8. Per la viabilità di fruizione ambientale, il PGT di Zinasco ha individuato la rete dei percorsi ciclopedonali, che viene disciplinata dal Piano dei Servizi:

### Articolo 56 Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo

1. Le norme del presente articolo applicano le indicazioni dell'art. 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. Al fine di promuovere la fruizione panoramica del territorio e l'osservazione dei paesaggi lombardi, il presente piano individua nella tavola E del PPR, e correlati repertori, i "belvedere", le "visuali sensibili" e i "punti di osservazione del paesaggio di rilevanza regionale" come meglio definiti nei commi successivi. Sono presenti nel comune di Zinasco:

riferimento TAVOLE Piano Paesaggistico Regionale		presenza nel comune
Tavola E	belvedere	nessuna presenza
	visuali sensibili	nessuna presenza
	punti di osservazione del paesaggio lombardo	27 Paesaggio della pianura irrigua - Golena del Po
	punti di osservazione del paesaggio lombardo	28 Paesaggio della pianura irrigua - Lomellina

3. I "belvedere" sono i luoghi storicamente deputati alla contemplazione del panorama e dotati di attrezzature finalizzate a tale scopo, al soggiorno e alla ricreazione, anche raggiungibile con mezzi di locomozione meccanici. Per tali luoghi, secondo quanto indicato dal PPR e dal PTCP, il PdR persegue la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi storico-ambientali, architettonici e urbanistici che connotano il sito e la tutela delle relazioni visuali con il contesto.
4. Le "visuali sensibili" rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all'intorno.
5. I "punti di osservazione del paesaggio" sono 35 luoghi, individuati dalla Regione come significativi in riferimento all'osservazione delle diverse connotazioni paesaggistiche regionali, con riferimento alle unità tipologiche e agli ambiti geografici individuati nella Tavola A del PPR e nel volume i Paesaggi di Lombardia. Sono presenti nel comune di Zinasco:

riferimento TAVOLE Piano Paesaggistico Regionale		presenza nel comune
Tavola A	ambito geografico	22 Lomellina
	Unità tipologiche	X Paesaggi delle fasce fluviali
		XI Paesaggi della pianura irrigua a orientamento risicolo

6. Il territorio comunale di Zinasco ospita paesaggi estremamente rilevanti e rappresentativi del proprio ambito geografico e delle unità tipologiche cui appartiene (risaie, golena del Po, anse del Terdoppio). I tracciati della viabilità di fruizione panoramica e ambientale dell'articolo precedente costituiscono, per il nostro comune, importanti punti di osservazione del paesaggio.

## **CAPO IX. INDICAZIONI PER I FENOMENI DI DEGRADO PAESAGGISTICO**

### **Articolo 57 Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado**

1. Le norme del presente Titolo applicano le indicazioni dell'art. 28 (Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado) delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.
2. Ai fini paesaggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la "perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimonial", ovvero la banalizzazione, l'impoverimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni indicate dal PPR.
  - 2.1. Al fine delle definizioni del presente articolo, si precisano i seguenti termini:
    - Il termine area si riferisce a situazioni circoscrivibili, individuabili ed esattamente perimetrabili, di degrado o compromissione, il cui recupero deve inquadarsi in uno scenario integrato di riqualificazione paesaggistica locale definito dalla pianificazione urbanistica o di settore, attraverso idonei progetti e piani attuativi volti non solo al recupero funzionale e urbanistico, ma anche alla riqualificazione paesaggistica dell'area stessa, contribuendo anche alla riqualificazione e al miglioramento della qualità paesaggistica del suo intorno.
    - Il termine ambito si riferisce a situazioni più estese, non immediatamente perimetrabili, che sono interessate da forme diffuse di degrado o compromissione spesso afferenti anche a più fenomeni e per le quali si rende necessaria un'azione strategica di governo della pianificazione provinciale e comunale al fine di orientare le future trasformazioni verso obiettivi mirati di controllo del consumo di suolo, riqualificazione ambientale, ricomposizione paesaggistica, salvaguardia dei valori storico-culturali, facendo confluire su detti obiettivi le previsioni e la disciplina di piano, strumenti di programmazione negoziata, documenti di linee guida per gli interventi e le diverse politiche di settore;
  - 2.2. Si definiscono:
    - compromessi gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
    - degradati gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
    - a rischio di degrado/ compromissione gli ambiti e le aree laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesaggistica.
  - 2.3. Nelle aree e negli ambiti indicati al presente comma la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi:
    - nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi di recupero e riqualificazione ai fini di reintegrare o reinterpretare i valori paesaggistici preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con questi;
    - nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione paesaggistica mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi che lo determinano;
    - concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai fini del perseguimento delle finalità sopraindicate.
3. L'individuazione delle aree e degli ambiti, di cui al comma 1, individuati dal PPR nelle tavole F e G è stata verificata ed ha costituito segnalazione delle situazioni interessate da fenomeni ad elevata potenzialità di degrado, compromissione o rischio di degrado/compromissione paesaggistica a livello regionale, come risulta dallo specifico capitolo del fascicolo "Il Paesaggio" del DdP del PGT di Zinasco.

4. In applicazione del criterio di maggior definizione, il PGT di Zinasco, a fronte degli studi paesaggistici compiuti:
  - ha verificato e specificato la delimitazione delle aree e degli ambiti di degrado o compromissione del paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica secondo le tipologie indicate nella Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano;
  - ne articolano la relativa disciplina d'uso e i programmi di riqualificazione in coerenza con i contenuti e gli obiettivi paesaggistici locali, tenendo conto di quanto prescritto dal presente articolo e degli obiettivi di riqualificazione e di contenimento del degrado indicati al precedente comma 3 e secondo quanto indicato nella Parte quarta degli Indirizzi di Tutela del PPR (Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado).
5. Si considerano di prioritaria attenzione per "rischio" di degrado e compromissione paesaggistica le situazioni dove si verificano contestualmente:
  - a) presenza di contesti paesaggistici particolarmente sensibili in quanto contraddistinti da presenza di significative rilevanze paesaggistiche e da elevati gradi di "integrità" del paesaggio correlati a specifiche connotazioni e sistemi di relazione vulnerabili rispetto ai cambiamenti, con primario riferimento agli ambiti ed elementi indicati dall'Articolo 39 delle presenti norme (riferiti all'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004);
  - b) condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per rischio calamità naturali, processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, trasformazioni delle produzioni agricole e zootecniche, abbandono e dismissione, criticità ambientale, come definiti dalla parte quarta degli Indirizzi di Tutela del PPR (Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado).

#### **Articolo 58 Prescrizioni per la riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi**

1. Ai fini della promozione di azioni attente ed efficaci di inversione dei processi di degrado in essere e di attenta valutazione dell'efficacia migliorativa delle proposte di trasformazione, assume assoluta rilevanza l'attenta valutazione paesaggistica dei progetti che interessano le aree e gli ambiti di cui al presente articolo, applicando, in riferimento alle differenti procedure di valutazione dei progetti vigenti, le indicazioni dei commissuccessivi.
2. Negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004 di cui all'Articolo 40 ed all'Articolo 41 delle presenti norme, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto ai fini della valorizzazione e del recupero dei caratteri paesaggistici connotativi indicati nella dichiarazione di notevole interesse pubblico o nei provvedimenti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004.
3. Negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 di cui all'Articolo 42 delle presenti norme, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto in riferimento all'attuazione delle indicazioni di riqualificazione o di prevenzione del rischio di degrado indicate dal PTCP della provincia e dal presente PGT.
4. Nella restante parte del territorio comunale la determinazione del grado di "sensibilità paesistica" delle aree paesisticamente compromesse o degradate, è stata considerata di principio a "sensibilità elevata", in base alle caratteristiche del contesto, sia "locale" sia "sovralocale". Di conseguenza i progetti dovranno attentamente considerare l'incidenza paesistica dei singoli interventi e dei programmi urbanistici che li riguardano. Qualora la pianificazione attuativa abbia definito scenari organici di riqualificazione paesaggistica dei suddetti ambiti, la valutazione degli interventi dovrà essere effettuata con specifico riferimento alle necessarie coerenze con detti scenari, considerando le eventuali necessità di confronto intercomunale di cui al comma 11 dell'articolo 39 delle norme del PPR; nel caso in cui la pianificazione attuativa abbia definito anche specifiche e dettagliate norme e indicazioni paesaggistiche per gli interventi di recupero, si applicano le semplificazioni procedurali di cui al comma 12 del citato articolo 39 delle norme tecniche del PPR.
5. Nella valutazione delle opere compensative relative ad interventi che riguardano territori afferenti o limitrofi ad ambiti ed aree di riconosciuti degrado o compromissione paesaggistica, deve essere verificato che una specifica quota delle spese per suddette opere compensative sia destinata alla riqualificazione paesaggistica di detti ambiti o aree.

6. Si richiamano esplicitamente le indicazioni del comma 12 dell'art. 28 della normativa del PPR, per relativa all'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenzione di possibili forme di futuro degrado e compromissione, relative a:
  - a) il recupero delle aree dismesse in contesto urbano o perturbano;
  - b) i piani cave provinciali;
  - c) i nuovi impianti di trattamento rifiuti;
  - d) le nuove grandi strutture di vendita ed i centri commerciali.
7. I fenomeni di degrado presenti nel territorio del comune di Zinasco, per i quali valgono in via prioritaria e non esaustiva le indicazioni del presente Capo, sono elencati nella tabella allegata alle presente norme. I progetti di trasformazione urbanistica presentati al comune devono essere corredati da accurata analisi dei luoghi ed alla verifica eventuali situazioni non rilevate al momento attuale.

### **Articolo 59 Prescrizioni per la qualità paesaggistica al fine di evitare processi di degrado: logistica, linee elettriche, inquinamento luminoso**

1. Il presente articolo applica le indicazioni del comma 12 del citato art. 28 della normativa del PPR, relativa all'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenzione di possibili forme di futuro degrado e compromissione.
2. Nuove aree e impianti industriali, logistici e tecnologici.

I piani e progetti relativi a nuove aree e impianti industriali, poli logistici e grandi impianti tecnologici, devono prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale di riferimento, questi interventi possono anche ricadere all'esterno dell'area di pertinenza, ma preferibilmente in stretta correlazione con essa.
3. Interramento delle linee elettriche  
L'interramento delle linee elettriche è da promuovere prioritariamente nei parchi e nelle riserve naturali e in corrispondenza di aree e beni di cui alla lettere a) e b) di cui all'articolo 136 del D. Lgs. 142/2004.
4. Inquinamento luminoso  
Per la prevenzione dell'inquinamento luminoso si applica la normativa in materia e in particolare la legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso".

### **Articolo 60 Prescrizioni per la qualità paesaggistica al fine di evitare processi di degrado: progetti di nuove strade**

1. Il presente articolo applica le indicazioni del comma 12 del più volte citato art. 28 della normativa del PPR, relativa all'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenzione di possibili forme di futuro degrado e compromissione.
2. I progetti di strade urbane e di quartiere, specie nei piani attuativi, dovranno sempre prevedere, ove possibile, la messa a dimora di alberature, siepi e arbusti, finalizzata alla qualificazione degli spazi urbani; i progetti per la realizzazione o la riqualificazione di strade extraurbane, dovranno prevedere una adeguata sistemazione paesistica di mitigazione ambientale delle scarpate, dei terrapieni e degli svincoli.
3. In particolare, sulla base di quanto indicato dall'art. 28 delle norme del PPR (comma 12, lettera i), le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nel documento del PPR dal titolo "Piani di sistema – Tracciati base paesistici - Linee guida per l'attenta progettazione paesaggistica e la valorizzazione della infrastrutture della mobilità" e soggetti all'esame paesaggistico dei progetti.
4. Essi devono essere corredati da specifico studio e da indicazioni progettuali relativi al disegno degli spazi liberi contermini e alla organizzazione di strutture e spazi di servizio, volti a garantire: la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggiore connotazione del contesto, la non occlusione

di visuali significative, la minor compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici, l'introduzione di elementi significativi e coordinati di correlazione con il contesto in riferimento ad equipaggiamenti verdi delle fasce stradali e ricostruzione di alberate e macchie boschive, la riqualificazioni di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica dei territori attraversati in coerenza con gli obiettivi locali di ricomposizione del paesaggio; sulla base di detti studi e indicazioni vengono altresì individuati, con il comune, gli interventi compensativi prioritariamente finalizzati al miglioramento del paesaggio in riferimento all'inserimento dell'infrastruttura.

5. Nel caso di interventi di razionalizzazione della viabilità esistente che comportino la dismissione di tronchi o tratti stradali a seguito di varianti di percorso, al fine di evitare la formazione di situazioni di degrado e di promuovere una migliore qualificazione paesaggistica del territorio, l'Ente gestore della viabilità interessata predispone e attua, ove possibile, un progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica del tracciato dismesso al fine di favorirne una fruizione paesaggistica sostenibile; nel caso di reliquati residuali non riutilizzabili in tal senso, l'Ente provvede alla rimozione degli stessi e al ripristino di adeguata copertura vegetale.

## **Articolo 61 Prescrizioni per la qualità paesaggistica al fine di evitare processi di degrado: impianti di tele e radio comunicazione**

1. Il presente articolo disciplina l'installazione e la modifica degli impianti e sistemi fissi per le telecomunicazioni (stazioni radio base di telefonia mobile) e la radiotelevisione in applicazione, oltre che delle norme di settore sotto indicate, anche del comma 12 del più volte citato art. 28 della normativa del PPR, relativa all'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenzione di possibili forme di futuro degrado e compromissione

### 2. Definizione

Per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina. Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio posati con varie modalità (suolo, tetto di un fabbricato, torre, ecc.); la centralina e i relativi apparati possono essere inseriti in una cabina.

Sono fatte salve le disposizioni più restrittive della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), della Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) e regolamenti e criteri applicativi, del DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti), del DPCM

8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) e del D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Sono esentati dalla presente disciplina, purché il loro impiego garantisca il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente:

- a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

3. Suddivisione del territorio comunale ai fini della localizzazione degli impianti di tele e radio comunicazione.

#### 3.1. Il Piano dei Servizi individua le seguenti aree:

- a) Area 1 corrisponde agli ambiti del tessuto consolidato
- b) Area 2 corrisponde alla parte di territorio comunale non rientrante in Area 1 e nelle aree descritte ai successivi punti
- c) Area di particolare tutela corrisponde alle aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani
- d) Area sensibile è vietata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla l.r. n. 11/2001, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt

- e) Area di tutela paesaggistica è vietata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla l.r. n. 11/2001, salvo che si tratti di installazione di soli punti antenna senza palo su manufatti esistenti e di cabine con altezza non superiore a m 5,00. Il divieto è assoluto negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. "c", del D.Lgs. 42/2004, che interessano il territorio comunale

### 3.2. Localizzazioni consentite:

- a) Area 1 è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla l.r. n. 11/2001 fino alla potenza totale ai connettori di antenna di 1000 W
- b) Area 2 è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla l.r. n. 11/2001 fino alla potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W
- c) Area di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla l.r. n. 11/2001 fino alla potenza totale ai connettori di antenna di 300 W
- d) Area sensibile è vietata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla l.r. n. 11/2001, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt
- e) Area di tutela paesaggistica è vietata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla l.r. n. 11/2001, salvo che si tratti di installazione di soli punti antenna senza palo su manufatti esistenti e di cabine con altezza non superiore a m 5,00. Il divieto è assoluto negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. "c", del D.Lgs. 42/2004, che interessano il territorio comunale

## 4. Prescrizioni progettuali

Tutti gli impianti nuovi od oggetto di adeguamento, devono essere progettati con grande attenzione per l'ambiente ed il proprio decoro formale. La loro compatibilità dovrà essere dimostrata dai proponenti ed accertata dal comune, nel rispetto delle specifiche procedure vigenti ai sensi di legge e dei seguenti criteri di:

- minima invadenza visiva dagli spazi pubblici e non interferenza percettiva con gli edifici e gli scenari di valore paesaggistico o storico;
- massima concentrazione di più antenne su un unico impianto;
- massima mimetizzazione degli impianti, con colori di tipo neutro e non riflettente

## 5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Per queste aree il PdS non indica indici di edificabilità, ricordando che i progetti delle opere dovranno rispettare i valori quantitativi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti. Valgono i seguenti altri parametri:

$D_c = m\ 5,00$  o metà dell'altezza

$D_s = m\ 5,00$  o metà dell'altezza

$D_f =$  altezza dell'edificio o della struttura più alta, con un minimo di 10,00 m

$R_c = 50\%$

$R_o = 80\%$

$A_f = 20\%$

$N_p =$  un albero ogni 40 mq di  $A_f$

L'altezza si misura nel punto più alto dell'impianto, compresi palo o traliccio o altra struttura di sostegno

## 6. Prescrizioni particolari

- a) Le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 15% della  $S_f$ , piantumate dimensionate in rapporto al numero di utenti.
- b) In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati.
- c) Per quanto non trattato dalle presenti norme si applicano, alle aree per attrezzature religiose le disposizioni degli articoli da 70 a 73 della LR 12/05.

## 7. Installazione degli impianti

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;

- entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
- entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

**Articolo 62 Prescrizioni per la qualità paesaggistica al fine di evitare processi di degrado: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)**

Omissis

## TITOLO V. ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

### Articolo 63 Esame paesistico dei progetti

1. Esame dell'impatto paesistico.

In tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico, definito dall'art. 8 (Finalità e oggetto dell'esame paesistico) delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale, secondo le procedure ed i contenuti della Parte IV (Esame paesistico dei progetti) delle medesime norme e secondo i criteri regionali, contenuti nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvati con DGR n. 11045 dell'8 novembre 2002.

2. Classi di sensibilità paesistica del territorio comunale.

Ai fini dell'esame dell'impatto paesistico, ed in conformità al comma 2, sub a) dell'art. 34 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del PGT) delle norme tecniche del PPR, l'esame di impatto paesistico deve tenere conto della classe di sensibilità paesistica del sito interessato dal progetto.

3. Sono escluse dall'esame dell'impatto paesistico le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole e che non comportino la realizzazione di strutture fisse o semi-permanenti, mentre sono soggetti al medesimo esame gli interventi di trasformazione dell'assetto vegetazionale su parchi, giardini e viali definiti di interesse storico e/o ambientale dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o dalPGT.

4. Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 2 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e succ. mod. ed int. (autorizzazione paesaggistica), sostituisce l'esame dell'impatto paesistico.

### Articolo 64 Classificazione del territorio in relazione alla sensibilità paesistica.

1. La carta della "sensibilità paesaggistica" del Documento di Piano.

Il DdP ha predeterminato la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale, sulla base degli studi paesaggistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dai "Contenuti paesaggistici dei PGT" di cui alla D.G.R. 1681 del 29 dicembre 2005 e dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002, predisponendo una tavola dal titolo "Carta delle classi di sensibilità paesaggistica", precisando che essa può essere dettagliata da parte del PdR e del PdS, in base al principio di maggior definizione.

2. La carta della "sensibilità paesaggistica" del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

In base al principio di cui al comma precedente, il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi hanno predisposto una propria carta della "sensibilità paesistica" comune ad entrambi gli strumenti, Essa è da considerare vincolante ai fini del percorso di valutazione dell'impatto paesistico dei progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici.

3. Aree paesisticamente compromesse o degradate.

Si precisa che la determinazione del grado di "sensibilità paesistica" delle aree paesisticamente compromesse o degradate, in conformità alle indicazioni dell'art. 28 delle norme tecniche del PPR, è stata considerata a "sensibilità elevata", in base alle caratteristiche del contesto, sia "locale" che "sovralocale". Si richiama pertanto il comma 4 dell'Articolo 58 delle presenti norme.

## TITOLO VI. SISTEMA DEL VERDE

### Articolo 65 Sistema del verde di connessione

1. Il presente Capo affronta il tema della tutela del sistema del verde - inteso come servizio anche quando non ne è previsto l'uso pubblico -, nei suoi aspetti urbanistici, ambientali e percettivi, esteso alle presenze naturali più significative, ai corridoi ecologici e di connessione tra territorio rurale e territorio edificato, nonché al corredo delle opereviabilistiche.
2. La tutela del sistema del verde detta prescrizioni nei seguenti temi, espressamente indicati nella "Carta del sistema del verde" del Piano dei Servizi:
  - Tutela dei boschi e delle formazioni arboree lineari
  - Interventi di mitigazione della viabilità di cornice
  - Verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato (Ambiti di frangia urbana)
  - Tutela degli alberi e delle siepi
3. La tutela del sistema del verde fornisce altresì i seguenti indirizzi:
  - Indirizzi nel settore agricolo
  - Indirizzi per gli orti urbani ed extraurbani

### Articolo 66 Tutela dei boschi e delle formazioni arboree lineari

1. Tutela dei boschi  
I boschi indicati nella "Carta del sistema del verde" sono soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera g) dell'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.  
Essi devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale.  
Il cambio di destinazione nell'uso dei boschi e lo sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppaie sono vietati.  
Nei boschi è vietata l'introduzione volontaria di specie esotiche e di specie estranee all'ambiente naturale.  
Per il taglio dei boschi cedui, valgono le disposizioni di legge in materia. In particolare è vietato il taglio a raso.
2. Tutela delle formazioni arboreelineari  
La "Carta del sistema del verde" individua graficamente filari, siepi campestri e altre formazioni lineari minori collocati lungo rogge, canali, strade vicinali e comunali, di antico impianto che devono essere conservate e valorizzate e di cui è vietato l'abbattimento. Sono ammessi solo interventi di manutenzione e di nuovo impianto con la scelta delle essenze fra quelle indicate nell'elenco allegato alle presenti norme e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - dovranno essere mantenuti gli individui migliori ogni 5 - 8 m
  - la capitozzatura è consentita secondo gli usi
  - si possono eliminare gli elementi morti, malati o deperienti, sostituendole con piante autoctone
  - gli arbusti devono essere rispettati, fatti salvi gli interventi manutentivi del filare
  - nelle aree gravate da servitù da elettrodotto si possono tagliare gli alberi di alto fusto, ma devono essere rispettati gli arbusti; sono ammessi tagli a raso, ma con reimpianto di specie arbustive autoctone
  - sono ammessi gli interventi che tendono ad eliminare le specie esotiche (brussonetia, ailanto, acero negundo), a mantenere comunque un numero di matricine uguale rispetto alle normali pratiche forestali (R.R. 5/2007) e le operazioni finalizzate a reimpiantare comunque alberi o arbusti a causa di tagli di piante malate o pericolose

### Articolo 67 Interventi di mitigazione della viabilità di cornice

1. Il Piano dei Servizi prescrive la realizzazione di interventi di mitigazione e ambientazione infrastrutturale, da mettere in opera lungo tutte le nuove strade di cornice, costituite da filari alberati. Esse sono finalizzate alla formazione del verde di connessione tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed alla mitigazione degli impatti generati dal traffico motorizzato.

2. Gli interventi di mitigazione da realizzare sono costituiti dalle seguenti opere:
  - il mantenimento delle alberature esistenti, ove tecnicamente possibile;
  - la messa a dimora di nuovi filari di alberi, appartenenti alla vegetazione tipica della zona, elencata nell'Allegato 1 "Specie arboree e arbustive consigliate". Il sesto di impianto non dovrà essere superiore a 12 m;
  - la realizzazione di fasce alberate, appartenenti alla vegetazione tipica della zona, elencata nell'Allegato 1 "Specie arboree e arbustive consigliate", con 2 alberi ogni 100 mq di superficie interessata e 4 arbusti/100 mq di superficie interessata. Nelle fasce è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali spazi di sosta stradali laterali, che potranno essere attrezzati con gli opportuni arredi stradali;
  - la realizzazione di dune alberate, sui lati prospicienti gli ambiti edificabili (verso il centro della città), consistenti in movimenti di terra con altezza massima non superiore ai 3 m dal piano stradale, opportunamente sistemati per il deflusso e l'assorbimento delle acque piovane, da attrezzare a verde con un albero ogni 100 mq di superficie interessata e 2 arbusti ogni 100 mq di superficie interessata. Nelle dune è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie.
3. Tutte le indicazioni e specificazioni di cui al presente comma sono di orientamento progettuale e devono essere opportunamente sviluppate nei progetti esecutivi delle opere stradali e relativi ampliamenti.

## **Articolo 68 Tutela degli alberi e delle siepi**

### **1. Tutela gli alberi esistenti**

Il patrimonio arboreo esistente, comprendente tutti gli elementi vegetazionali di impianto antropico, comprese le siepi, è soggetto a tutela, valorizzazione e arricchimento, in qualunque ambito del territorio comunale, sia privato che pubblico, secondo le indicazioni del presente articolo, fatte salve diverse più restrittive indicazioni negli ambiti di tutela ecologica di cui agli articoli precedenti del presente capo.

### **2. Conservazione degli alberi di altofusto.**

Devono essere rigorosamente conservate gli alberi di alto fusto (aventi circonferenza del tronco, misurata ad 1,30 m dal piano di campagna, superiore a 0,80 metri e, per gli alberi policornici a due o più tronchi, con almeno uno dei tronchi avente circonferenza maggiore o uguale a 0,50 m), che non siano connesse con le normali conduzioni agricole, esistenti alla data di adozione delle presenti norme.

Sono consentite deroghe ai divieti di cui al comma precedente, solo in caso di pubblica utilità o di interesse pubblico; se sussiste una diversa motivazione, questa deve essere verificata da un tecnico competente e avallata con relazione firmata dallo stesso che se ne assume la totale responsabilità.

### **3. Abbattimento di alberi di alto fusto**

L'abbattimento di alberi di alto fusto o di specie pregiate è soggetto ad autorizzazione da parte degli comune, che può essere rilasciata solo sulla base di un progetto di risistemazione ambientale che preveda il reimpianto sullo stesso lotto di almeno lo stesso numero di alberi abbattuti, utilizzando essenze da selezionare tra quelle indicate nell'Allegato 1 "Specie arboree e arbustive consigliate" di dimensioni paragonabili agli alberi preesistenti, e con un'altezza, misurata al colletto, di almeno 3 metri.

### **4. Giardini e parchistorici.**

Nel caso di giardini o parchi storici, la sostituzione degli individui da abbattere deve prevedere l'utilizzo di alberi della stessa specie ed essenza, storicamente presenti nel sito, anche se non autoctone, nel rispetto del disegno e della concezione architettonica originari del giardino stesso.

### **5. Compensazioni per l'abbattimento di alberi di alto fusto**

Nel caso di abbattimento di alberi di alto fusto, è fatto obbligo di messa a dimora, all'interno delle stesse aree di pertinenza, di nuove essenze arboree, corrispondenti per dimensioni e valore a quelle abbattute.

### **6. Rilevamento degli alberi esistenti nei progetti**

In tutti i progetti edilizi e in tutti i piani attuativi, gli alberi esistenti devono essere rigorosamente rilevati e indicati su apposita planimetria e documentati con corredo fotografico.

7. Indicazioni per i progetti edilizi ed urbanistici per il rispetto degli alberi esistenti

Tutti i progetti edilizi e dei piani attuativi dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offendere l'apparato radicale e di non variane il drenaggio e il rifornimento idrico.

8. Indicazioni per i progetti edilizi ed urbanistici per i nuovi interventi

Il progetto di sistemazione a verde degli spazi aperti rappresenta parte integrante del progetto edilizio. In esso dovranno essere indicate le parti sistemate a prato, a giardino, a coltivo, le zone alberate, con l'indicazione delle essenze utilizzate.

Le specie vegetali da utilizzare dovranno appartenere per almeno il 50% alle specie autoctone, preferibilmente latifoglie (indicate nell'Allegato 1 "Specie arboree e arbustive consigliate"). La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati, ai quali devono risultare compatibili anche a raggiunta maturità, e alle relative visuali.

9. Indicazioni per i progetti delle strade

I progetti di strade urbane e di quartiere, specie nei piani attuativi, dovranno sempre prevedere, ove possibile, la messa a dimora di alberature, siepi e arbusti, finalizzata alla qualificazione degli spazi urbani; i progetti per la realizzazione o la riqualificazione di strade extraurbane, dovranno prevedere una adeguata sistemazione paesistica di mitigazione ambientale delle scarpate, dei terrapieni e degli svincoli.

In tutto il territorio comunale, devono essere inoltre rispettate le prescrizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica".

## Articolo 69 Indirizzi nel settore agricolo

1. Il Piano dei Servizi intende suggerire azioni di salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione del settore agricolo e del paesaggio rurale, dai punti di vista agronomico, ecosistemico e paesaggistico, conferendogli quei caratteri di "multifunzionalità" e di attiva partecipazione alla gestione del territorio agricolo, in collaborazione con le aziende agricole, le associazioni di categoria e gli enti provinciali e regionali.
2. Le attività e le azioni suggerite a livello aziendale ed agronomico sono le seguenti:
  - Avviare una stretta collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e gli organi competenti a livello provinciale, favorendo e promuovendo i rapporti tra aziende agricole ed organi competenti ed avanzando:
  - partecipare con le aziende a misure agroambientali, anche in ragione degli sviluppi del Piano di Sviluppo Rurale
  - creazione di un servizio di consulenza comunale che permetta la guida verso l'incentivazione delle rotazioni, l'abbandono della monosuccessione e le corrette scelte agronomiche
  - adottare un programma agroambientale interno, con emissione di bandi di finanziamento e partecipazione delle aziende a misure di mitigazione dell'impatto, per superfici, interventi e azioni non contemplati dalle misure di azione degli altri strumenti normativi vigenti
  - collaborare con le numerose aziende vivaistiche e di giardinaggio (dotate di idonei macchinari ed attrezzature) per eventuali lavori di manutenzione del territorio e per la promozione di iniziative (incontri, corsi, seminari) volte alla sensibilizzazione verso l'utilizzo di specie autoctone e/o locali nella realizzazione di giardini, aree verdi e alberature
  - organizzare eventi ed iniziative a livello fruitivo e turistico (percorsi, visite guidate, programmi di educazione ambientale) con il diretto coinvolgimento delle aziende locali
  - attività e azioni possibili a livello ecosistemico e paesaggistico
  - avviare, in convenzione con le aziende agricole, un programma per la gestione naturalistica e faunistica di alcuni ambiti pratici seminaturali, riducendo il numero di sfalci annui dietro erogazione di un contributo a compensazione del mancato reddito.

## Articolo 70 Indirizzi per gli orti urbani ed extraurbani

1. Il Piano dei Servizi intende suggerire azioni relative agli orti familiari in ambito periurbano o extraurbano, costituiti da aree adibite a giardino, a frutteto familiare, a usi promiscui e ad orto vero e proprio, che devono essere condotti in modo ordinato, evitando abbandoni o uso precario e mal delimitato e definito.
2. Le attività e le azioni suggerite prevedono la riqualificazione funzionale delle aree degli orti urbani ed extraurbani, con un programma di intesa tra il comune e gli utenti, per la stesura di un piano di interventi che preveda:
  - il censimento puntuale delle aree occupate dagli orti in ambito NON urbano (e che quindi costituiscono le potenziali aree tampone), dettagliando le diverse tipologie presenti e valutando lo stato di mantenimento e degrado degli ambienti;
  - la loro congruità con le previsioni dei PGT e la presenza dei vincoli paesaggistici o di altra forma;
  - l'individuazione e la scelta delle aree più consone alla realizzazione degli orti, scelta delle specie dei giardini, informazione su ruolo e potenzialità degli spazi delle tecniche "a basso impatto ambientale";
  - la progettazione partecipata di sistemi di siepi e recinzioni in grado di integrarsi con l'ambiente circostante e svolgere rilevante funzione ecologica, in conformità con le norme suggerite nei diversi albiti urbanisti dal Piano delle Regole.

## TITOLO VII. MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO

### Articolo 71 Mutamenti di destinazione d'uso che comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale

#### 1. Destinazione d'uso

Il PdR definisce e regola le destinazioni d'uso degli immobili e delle aree. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare o dell'area, è quella stabilita dal provvedimento autorizzativo; in assenza o indeterminazione di tali atti è desunta dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento. Solo in caso di assenza documentata degli elementi di cui sopra può essere desunta da altri documenti probanti o da atto di notorietà sottoscritto dal proprietario attuale.

#### 2. Mutamento di destinazione d'uso

Per mutamento di destinazione d'uso s'intende la modifica degli usi esistenti verso altri usi funzionali. I mutamenti di destinazione d'uso dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni del piano delle regole.

#### 3. Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi.

I mutamenti di destinazione d'uso che comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, sono disciplinati secondo i due casi seguenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12:

##### 3.1. mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie

Essi sono soggetti solo a preventiva comunicazione al comune. Si applica inoltre la disciplina seguente, da cui sono esclusi i mutamenti di destinazione d'uso senza opere che riguardano aree o edifici adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), per i quali valgono le indicazioni del successivo punto 3.2:

- qualora la destinazione d'uso sia modificata prima dello scadere di dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto al comune solo il contributo di costruzione, fissato nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione;
- qualora la destinazione d'uso sia modificata dopo lo scadere di dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, nulla è dovuto al comune.

##### 3.2. mutamenti di destinazione d'uso comportanti la realizzazione di opere edilizie.

Essi devono provvedere alla cessione gratuita o alla istituzione di servitù ad uso pubblico (a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione), delle eventuali aree aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita alla precedente destinazione.

Questo obbligo vale solo per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente esonerati dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 43 della LR 12/2005 (ossia, con riferimento alle definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole: interventi di restauro; interventi di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione confermativa che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici; interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari). Per gli interventi di recupero di tipo oneroso, la quota di cessione è assolta con il pagamento degli oneri di urbanizzazione, che sono stati calcolati tenendo conto del costo delle aree.

La superficie da cedere al comune, per ogni mq di superficie interessata dal mutamento di destinazione d'uso, è indicata nella seguente tabella, che è stata ottenuta considerando i valori parametrici di ciascuna destinazione d'uso definiti dal **precedente** articolo 11:

destinazione d'uso			quota iniziale	quota finale	differenza	quota dovuta
			m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	± m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
da residenziale	a produttivo	=	0,530	0,200	- 0,330	-
	a terziario	=	0,530	1,000	+ 0,470	+ 0,47
da produttivo	a residenziale	=	0,200	0,530	+ 0,330	+ 0,33
	a terziario	=	0,200	1,000	+ 0,800	+ 0,80
da terziario	a residenziale	=	1,000	0,530	- 0,470	-
	a produttivo	=	1,000	0,200	- 0,800	-

Nelle ipotesi di cui sopra, occorre fare riferimento alla SLP interessata dall'intervento, calcolata, nel permesso di costruire o denuncia di inizio attività, in misura reale o virtuale. Qualora il comune accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale delle aree da cedere nell'area o nell'edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione, in alternativa, una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati dal comune, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di contributi concessori.

## **ALLEGATO 1 SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE**

### **1. Caratteri qualificanti delle specie autoctone**

Le presenti norme consigliano, per gli spazi verdi e i giardini, l'utilizzo di specie autoctone. Questa proposta consente numerosi vantaggi, sia da un punto di vista ecologico che economico. Le piante arboree e arbustive autoctone sono dotate di un'alta capacità di resistenza alle avversità biotiche (attacchi di insetti, funghi e altre fitopatologie) e abiotiche (gelate precoci tardive, siccità e ristagni idrici). Tale carattere connotante comporta di conseguenza costi manutentivi decisamente inferiori rispetto a specie esogene, sia per una percentuale di mortalità piuttosto bassa, che per la ridotta necessità di trattamenti curativi specifici. A ciò si aggiunga che il valore commerciale delle specie autoctone risulta generalmente più contenuto rispetto ad altre specie.

Dal punto di vista più specificatamente ecologico, le piante arboree e arbustive autoctone, rivestono un ruolo insostituibile nell'equilibrio di un ecosistema, in quanto rappresentano sia un elemento delle catene trofiche, sia habitat di rifugio, riproduzione e svernamento per molte specie animali.

### **2. Principi di progettazione per impiegare correttamente le specie autoctone**

I numerosi vantaggi ecologici e economici offerti dalle specie autoctone comportano però la necessità di conoscere le loro esigenze ecologiche nonché i principi che ne regolano una corretta utilizzazione. Una corretta progettazione del verde necessita di una conoscenza dei caratteri di ciascuna specie, ed in particolare delle caratteristiche di adattamento ai fattori ambientali di contorno. È inoltre importante considerare parametri propri dell'organismo vegetale quali la velocità di accrescimento, la capacità di reagire o di sopportare interventi di potatura, la longevità e le dimensioni raggiunte a maturità, la stabilità del fusto. Altri elementi che devono essere conosciuti per un corretto utilizzo progettuale riguardano il tipo e l'entità dello sviluppo dell'apparato radicale, la resistenza o l'esposizione a certe patologie. Infine, ma non meno importanti, soprattutto nell'utilizzo urbano, sono la conoscenza dei tempi e delle caratteristiche cromatiche della fioritura e della fruttificazione della specie, che consente soprattutto in aree pubbliche fruibili effetti estetici particolarmente piacevoli.

Di seguito viene fornito un elenco delle specie autoctone e di alcune consigliate per significativi caratteri storico paesistici, che si consiglia di utilizzare con prevalenza.

### **3. Elenco delle specie arboree autoctone e consigliate**

- Acero Campestre (*Acer campestre*)
- Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)
- Bagolaro o Spaccasassi (*Celtis australis*)
- Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)
- Cerro (*Quercus cerris*)
- Farnia (*Quercus robur*)
- Fico (coltivato) (*Ficus carica*)
- Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*)
- Gelso comune (*Morus*)
- Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*)
- Olmo comune (*Ulmus minor*)
- Ontano comune o nero (*Alnus glutinosa*)
- Pioppo bianco (*Populus alba*)
- Pioppo nero (*Populus nigra*)
- Platano comune (*Platanus hybrida*)
- Rovere (*Quercus petraea*)
- Roverella (*Quercus pubescens*)
- Salice cinereo (*Salix cinerea*)
- Salice comune (*Salix alba*)
- Salice da ceste (*Salix triandra*)

- Salice da vimini (*Salix viminalis*)
- Salice delle capre (*Salix caprea*)
- Salice rosso (*Salix purpurea*)
- Tiglio (*Tilia cordata*)

#### **4. Specie arboree da frutta autoctone e consigliate**

- Albicocco comune (*Prunus armeniaca*)
- Ciliegio (*Prunus avium*)
- Ciliegio da fiore (*Prunus serrulata*)
- Melo selvatico (*Malus sylvestris*)
- Melo comune (*Malus pumila*)
- Nespolo comune (coltivato) (*Mespilus germanica*)
- Nocciolo comune (*Corylus avellana*)
- Pero selvatico (*Pyrus pyruster*)
- Pero comune (*Pyrus communis*)
- Pesco comune (*Prunus persica*)

#### **5. Specie arbustive consigliate**

- Alloro (*Laurus nobilis*)
- Biancospino comune (*Crataegus monogyna*)
- Corniolo (*Cornus mas*)
- Corniolo (*Cornus sanguinea*)
- Frangola (*Rhamnus frangula*)
- Fusaggine (*Euonymus europaeus*)
- Ligustrello (*Ligustrum vulgare*)
- Nocciolo (*Corylus avellana*)
- Pallon di maggio o pallon di neve (*Viburnum opulus*)
- Prugnolo (*Prunus spinosa*)
- Sanguinella (*Cornus sanguinea*)
- Scotano (*Cotinus coggygria*)
- Viburno (*Viburnum lantana*)